*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 139° — Numero 156**

# GAZZETTA  UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 7 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 115**

**Corte dei conti**

DECRETO 24 giugno 1998.

**Approvazione del conto finanziario della gestione della Corte dei conti e del rendiconto sperimentale per l'anno 1997.**

**98A5884**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998.

**Scioglimento del consiglio provinciale di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio provinciale di Roma ed il presidente nella persona del dott. Giorgio Fregosi;

Considerato che, in data 7 giugno 1998, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio provinciale di Roma è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio provinciale di Roma è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del presidente nella persona del dott. Giorgio Fregosi.

Il citato amministratore, in data 7 giugno 1998, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del presidente costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio provinciale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Roma.

Roma, 20 giugno 1998

*Il Ministro dell'interno:* NAPOLITANO

98A5917

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998.

**Scioglimento del consiglio comunale di Scisciano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Scisciano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2, dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scisciano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Antonio Orabona è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Scisciano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 5 giugno 1998, da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Napoli, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 12701/Gab./EE.LL. del 6 giugno 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scisciano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Antonio Orabona.

Roma, 20 giugno 1998

*Il Ministro dell'interno:* NAPOLITANO

**98A5916**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998.

**Scioglimento del consiglio comunale di Santeramo in Colle.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Santeramo in Colle (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sedici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, nonché del sindaco, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santeramo in Colle (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Ruberto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Santeramo in Colle (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni, rassegnate nel corso della seduta consiliare del 29 aprile 1998 ed assunte al protocollo dell'ente il giorno successivo, di sedici membri del corpo consiliare, nonché del sindaco.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Bari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 789/13.1/Gab. del 12 maggio 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santeramo in Colle (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Raffaele Ruberto.

Roma, 20 giugno 1998

*Il Ministro dell'interno:* NAPOLITANO

**98A5918**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 16 dicembre 1997.

**Ripartizione dello stanziamento di lire 165 miliardi iscritto sul Fondo per Roma Capitale e integrazioni e modifiche al Programma degli interventi per Roma Capitale, ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396.**

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE
GIUBILEO 2000 E SERVIZI TECNICI NAZIONALI

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante «Interventi per Roma, capitale della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici prof. Paolo Costa in materia di aree urbane, Roma Capitale, Giubileo 2000;

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 1992, recante «Approvazione del Programma degli interventi per Roma Capitale», e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della commissione per Roma Capitale n. 10/97, del 30 settembre 1997, avente ad oggetto «legge 15 dicembre 1990, n. 396. Ripartizione dello stanziamento di lire 165 miliardi iscritto sul Fondo per Roma Capitale. Integrazioni e modifiche del Programma degli interventi per Roma Capitale»;

Considerato che per la riunione della commissione per Roma Capitale del 30 settembre 1997, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mente dell'art. 2, comma 1, della legge n. 396/1990, con nota in data 26 settembre 1997, prot. n. 4242, ha delegato il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, Roma Capitale, Giubileo 2000 e Servizi tecnici nazionali, a presiedere la riunione medesima;

Visto il rilievo della Corte dei conti n. 113 del 5 dicembre 1997;

Ritenuto, a mente dell'art. 2, comma 7, della legge n. 396/1990, di dover procedere all'approvazione delle modifiche ed integrazioni al Programma degli interventi per Roma Capitale, risultanti dalla succitata deliberazione della commissione per Roma Capitale n. 10/97 del 30 settembre 1997, con le modifiche conseguenti al succitato rilievo della Corte dei conti;

Decreta:

1. L'intervento già rubricato con codice d4.2.8 assume la seguente denominazione: «Indagini e progettazione della linea metropolitana C e degli interventi connessi all'inserimento urbano delle stazioni». In tale intervento si intendono ricompresi i seguenti interventi già inseriti nel programma:

progettazione preliminare metropolitana linea G, già compresa nell'intervento rubricato con codice d4.2.1;

linea metropolitana C: tratta S. Giovanni-Musei Vaticani, già rubricato con codice d4.2.8;

metropolitana linea G: progettazione tratto Grano-S. Giovanni e deposito officina, già rubricato con codice d4.2.6.

Restano ferme le risorse già attribuite a tali interventi con i precedenti provvedimenti per complessive lire 21 miliardi.

2. Le risorse disponibili pari a lire 165 miliardi, per l'annualità 1997, da cui vanno detratte, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 396/1990, lire 800 milioni per il funzionamento dell'ufficio del Programma per Roma Capitale, sono come di seguito ripartite:

*Comune di Roma:*

| | | |
|---|---|---|
| Indagini, rilievi e progettazioni nodi di scambio, connessioni con metropolitana e principali nodi ferroviari: Valle Aurelia, Trionfale, Flaminia, Anagnina, Ostiense, intervento che viene contestualmente inserito nel Programma con codice d2.0 ... | L. | 2.000.000.000 |
| d4.2.8 Indagini e progettazione della linea metropolitana C e degli interventi connessi all'inserimento urbano delle stazioni ... | » | 46.417.140.000 |
| d4.2.9 Progettazione della diramazione linea Eur-Mezzocamino ... | » | 1.990.156.000 |
| e3.1.1 Completamento realizzazione Auditorium ... | » | 97.000.000.000 |

*Ministero per i beni culturali:*

| | | |
|---|---|---|
| Scavi archeologici per le stazioni della linea metropolitana C nel centro storico (da individuare di concerto con il comune di Roma). Intervento che contestualmente viene inserito in Programma con codice b4.1 | L. | 3.192.704.000 |

*Provincia di Roma:*

| | | |
|---|---|---|
| c3.1.11 Completamento ristrutturazione edificio via dei Prefetti | » | 9.600.000.000 |
| d1.18 Collegamento Centrale del latte s.p. Palombarese (tra GRA e bivio Capobianco) 1° lotto | » | 4.000.000.000 |
| | L. | 164.200.000.000 |

3. Le previsioni di cui alla lettera *a)* del punto 1 del dispositivo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1996, sono sostituite dalle seguenti:

*a) Comune di Roma:*

| | | |
|---|---|---|
| d4.2.1 indagini, rilievi e progettazioni linee metropolitane B-D-F-L, nuove linee tranviarie e ferrovie concesse | L. | 10.000.000.000 |

4. Al punto 2 del dispositivo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1996, l'intervento b.1.10 «Restauro dei mobili del Palazzo del Quirinale» cui sono assegnati lire 2.200 milioni, è sostituito dai seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| b.1.10 Restauro dei mobili del Palazzo del Quirinale | L. | 1.500.000.000 |
| b.1.11 Chiesa del Gesù, restauro affreschi e stucchi | » | 700.000.000 |

5. L'intervento intitolato «Metropolitana linea G: progettazione tratta Grano-S. Giovanni e deposito officina», rubricato con codice d4.2.6, è soppresso.

6. La commissione per Roma Capitale assume l'impegno di assegnare al Ministero per i beni culturali, a valere sulle risorse previste per il 1998, lire 20 miliardi per il completamento del museo della Città nel Medioevo presso la Cripta Balbi e lire 20 miliardi per il completamento della Galleria nazionale d'arte moderna.

7. La commissione per Roma Capitale assume l'impegno di assegnare adeguate risorse, qualora si dovessero realizzare economie d'asta dagli interventi in corso di aggiudicazione, per il finanziamento delle infrastrutture a servizio del nuovo mercato agro-alimentare di Roma, per la progettazione della linea metropolitana c.d. «delle torri» (Anagnina-Tor Vergata-Torre Maura-Tor Bella Monaca), nonché per la manutenzione e gli adeguamenti delle strutture dei musei e delle zone monumentali di interesse archeologico.

8. È rinviata a successivo provvedimento la revisione del Programma degli interventi per Roma Capitale.

Roma, 16 dicembre 1997

*Il Ministro:* COSTA

*Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1998*
*Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 243*

**98A5919**

DECRETO 12 maggio 1998.

**Modificazioni ed integrazioni al Programma degli interventi per Roma Capitale e ripartizione di risorse dell'esercizio finanziario 1998 e di risorse rinvenienti da ribassi d'asta, ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396.**

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE
GIUBILEO 2000 E SERVIZI TECNICI NAZIONALI

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma Capitale della Repubblica»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996 e 9 aprile 1998 concernenti delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici, prof. Paolo Costa in materia di aree urbane, Roma Capitale, Giubileo 2000 e Servizi tecnici nazionali;

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 1992, recante «Approvazione del Programma degli interventi per Roma Capitale», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 10/97 del 30 settembre 1997, con la quale si era provveduto, tra l'altro, ad assegnare risorse finanziarie per lire 20 miliardi, rinvenienti da ribassi d'asta;

Visto il rilievo della Corte dei conti n. 113 del 5 dicembre 1997, con il quale era stata rappresentata la necessità di procedere alla decurtazione delle singole assegnazioni finanziarie corrispondenti agli intervenuti ribassi d'asta (approvati dal comune Roma, con deliberazione n. 93 del 2 giugno 1997);

Vista la deliberazione della commissione per Roma Capitale n. 1/1998 dell'11 marzo 1998, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ridurre le assegnazioni finanziarie complessivamente computate in lire 20 miliardi, riportando a fianco di ciascun intervento la riduzione corrispondente al relativo ribasso d'asta;

Visto il rilievo della Corte dei conti, n. 48 del 6 maggio 1998;

Considerato che per la riunione della commissione per Roma Capitale dell'11 marzo 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota in data 9 marzo 1998, prot. n. 1223/RC, a mente dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, ha delegato il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, Roma Capitale, Giubileo 2000 e Servizi tecnici nazionali a presiedere la riunione medesima;

Ritenuto, a mente dell'art. 2, comma 7, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, di dover procedere all'approvazione delle modifiche ed integrazioni al programma degli interventi per Roma Capitale, risultanti dalla succitata deliberazione della commissione per Roma Capitale n. 10/97 del 30 settembre 1997, per la parte relativa alle assegnazioni per lire 20 miliardi, rivenienti da ribassi d'asta e dalla deliberazione n. 1/98 dell'11 marzo 1998, con le modifiche conseguenti ai succitati rilievi della Corte dei conti;

Decreta:

1. Sono inseriti nel programma per Roma Capitale gli interventi di seguito riportati con il relativo codice:

*Comune di Roma:*

c1.5.2.11 Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma). Risanamento e trattamento delle acque - Rio Galeria (Adduttrici acque nere e impianto depurazione località Casalotti);

c2.3.1 Parco Casilino Labicano: sistemazione aree a verde (stralcio funzionale);

c3.3.13.1 Realizzazione infrastrutture di collegamento A24/Tiburtina a servizio del Centro agro-alimentare;

d1.28 Via Pineta Sacchetti - allargamento del tratto da via La Nebbia a Forte Braschi;

f2.2.1 Espletamento e gestione concorso internazionale per la realizzazione del Nuovo centro congressi EUR;

b1.2.14.3.1 Museo della Città nel Medioevo presso la Cripta Balbi.

2. Dallo stanziamento previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria) a favore del fondo per Roma Capitale, per un ammontare di lire 125 miliardi sono detratte, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 396/1990, lire 800 milioni per il funzionamento dell'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, nonché lire 24 miliardi, per i quali il comune di Roma fa riserva di ulteriore proposta alla commissione per Roma Capitale, sulla base della valutazione di ulteriori priorità di programmazione.

3. Le risorse finanziarie da attribuire per la realizzazione degli interventi del programma per Roma Capitale sono pertanto pari a lire 100.200 milioni e sono ripartite come di seguito indicato:

| | | |
|---|---|---|
| *Ministero beni culturali:* | | |
| b1.2.14.3.1 Museo della Città nel Medioevo presso la Cripta Balbi | L. | 20.000.000.000 |
| *Comune di Roma:* | | |
| b1.3 Completamento galleria d'arte moderna | » | 20.000.000.000 |
| c1.5.2.11 Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma). Risanamento e trattamento delle acque - Rio Galeria (Adduttrici acque nere e impianto depurazione località Casalotti) | » | 40.000.000.000 |
| c2.3.1 Parco Casilino Labicano: sistemazione aree a verde (stralcio funzionale) | » | 5.000.000.000 |
| d1.28 Via Pineta Sacchetti - allargamento del tratto da via La Nebbia a Forte Braschi | » | 13.700.000.000 |
| *Provincia di Roma:* | | |
| c3.1.8 Recupero e restauro palazzo Valentini 3° stralcio funzionale | » | 1.500.000.000 |
| TOTALE | L. | 100.200.000.000 |

4. La commissione prende atto che:

*a)* per effetto dei ribassi d'asta conseguenti all'espletamento delle gare d'appalto relative agli interventi rubricati con codice c3.3.1.1, c3.3.10.8, e3.1.1 si è reso disponibile l'importo di L. 52.828.037.178;

*b)* per effetto delle assegnazioni finanziarie attribuite all'intervento rubricato con codice e3.1.1 e non ancora impegnate, sono altresì disponibili L. 14.482.025.659,

e, quindi, sono complessivamente disponibili L. 67.310.062.837. Le assegnazioni finanziarie iscritte nel programma per i predetti interventi vengono conseguentemente ridotte degli importi di seguito indicati:

| | | |
|---|---|---|
| c3.3.1.1 Piazza Capelvenere Casette Pater | L. | 864.950.692 |
| c3.3.10.8 Fognature Casal Morena | » | 3.966.531.000 |
| e3.1.1 Auditorium | » | 62.478.581.145 |
| TOTALE | L. | 67.310.062.837 |

5. Le somme disponibili, come specificate al precedente punto 4, sono come di seguito ripartite:

*Comune di Roma:*

| | | |
|---|---|---|
| c3.3.13.1 Realizzazione infrastrutture di collegamento A24/ Tiburtina a servizio del Centro agro-alimentare | L. | 19.000.000.000 |
| b1.6.20 Area grande Campidoglio: Palazzo senatorio. Prosecuzione lavori consolidamento e restauro | » | 8.500.000.000 |
| f2.2.1 Espletamento e gestione concorso internazionale per la realizzazione del nuovo centro congressi EUR | » | 810.062.837 |
| c3.3.1.1 Piazza Capelvenere - Casette Pater | » | 864.950.692 |
| e3.1.1 Auditorium | » | 33.135.049.308 |

*Provincia di Roma:*

| | | |
|---|---|---|
| d1.18 II stralcio intervento di collegamento Centrale del latte s.p. Palombarese tra svincolo G.R.A. e bivio Capobianco, itinerario alternativo alla s.p. Nomentana tra S. Lucia e G.R.A. | » | 4.000.000.000 |
| c3.1.8 Restauro e recupero edilizio palazzo Valentini - 3° stralcio funzionale | » | 1.000.000.000 |

per un totale complessivo di L. 67.310.062.837.

6. Per gli interventi di seguito indicati, già ricompresi nel programma degli interventi per Roma Capitale, il codice a fianco di ciascuno di essi riportato rettifica quello precedentemente assegnato:

c3.2.13 - Piani e progetti di coordinamento dei sistemi di accessibilità e mobilità, di gestione degli interventi nelle aree delle Basiliche;

b1.6.23 - Complesso archeologico di Santa Croce in Gerusalemme: manutenzione, adeguamenti, spostamenti, allestimenti.

7. Gli interventi di seguito indicati, sono definanziati nella misura degli importi a fianco di ciascuno di essi indicati e corrispondenti al relativo ribasso d'asta:

| | | |
|---|---|---|
| b1.3 Birra Peroni | L. | 1.298.147.175 |
| b2.5.2 Mercati Traianei | » | 487.946.000 |
| b3.1.1 Villa Torlonia | » | 1.872.000 |
| b3.1.3 Villa Pamphili | » | 450.000 |
| b3.1.2 Villa Carpegna | » | 6.000.000 |
| c.3.1.4 Buon Pastore | | |
| I lotto | » | 901.037.106 |
| II lotto | » | 271.331.629 |
| c3.2.7 Percorsi Trevi-Pantheon | » | 608.799.507 |
| c3.2.10 Basilica S. Pietro | L. | 400.000 |
| c3.2.11 Basilica S. Paolo | » | 2.700.000 |
| c3.2.12 Basiliche S.M. Maggiore e S. Giovanni | » | 600.000 |
| c3.3.1 Piazza Capelvenere | » | 3.025.898.567 |
| c3.3.2 Corviale edilizia sociale | » | 375.840.000 |
| Tor Bella Monaca | » | 237.104.975 |
| Laurentino 38 | » | 464.308.694 |
| d1.8 Via Torrenova | » | 784.165.000 |
| d1.10 Via Frattini | » | 1.175.652.747 |
| d1.25 Tangenziale orientale | » | 663.250.000 |
| d2.1 Ostia Lido centro | » | 31.551.581 |
| Ostia Stella Polare | » | 164.452 |
| Ostia Lido nord | » | 249.113.073 |
| Ostia Lido nord opere complementari | » | 367.346.241 |
| Villa Bonelli | » | 288.134.330 |
| Villa Bonelli opere complementari | » | 508.064.000 |
| La Storta | » | 149.336.251 |
| La Storta opere complementari | » | 291.248.078 |
| Ostia Antica | » | 621.555.000 |
| Magliana | » | 551.043.612 |
| d4.2.7 Metro linea A | » | 2.350.656.640 |
| d4.3.6 Ristrutturazione tranviaria | » | 3.471.578.762 |
| Tram qualità pensiline | » | 113.504.580 |
| d4.3.7 Nuove linee tranviarie | » | 200.000.000 |
| d4.2.1 Nodo di Termini | » | 500.600.000 |
| d5 Sistemi gestione informatica | » | 600.000 |
| TOTALE | L. | 20.000.000.000 |

8. Le economie d'asta di cui al punto 7 ammontanti a lire 20.000 milioni sono come di seguito ripartite, nell'intesa che il comune di Roma faccia fronte, con risorse del proprio bilancio alle eventuali occorrenze finanziarie per varianti, entro il quinto d'obbligo, degli interventi cui attengono le dette economie, qualora non risultassero disponibili altre economie d'asta a valere sui fondi ex lege n. 396/1990 già assegnati al comune medesimo:

*Ministero per i beni culturali - Soprintendenza beni architettonici ed ambientali*

| | | |
|---|---|---|
| Antiche sinagoghe (Tempio Maggiore e Tempio Spagnolo). Restauro degli antichi arredi delle Cinque Scole del Ghetto, adeguamento degli edifici e degli impianti di servizio, intervento che contestualmente viene inserito in piano con codice b1.1.44 | L. | 2.500.000.000 |
| b.2.3 Galleria nazionale d'arte antica in palazzo Barberini. Completamento | » | 6.000.000.000 |

*Comune di Roma:*

| | | |
|---|---|---|
| b1.3 Allestimento galleria d'arte moderna (ex Birreria Peroni) | L. | 1.500.000.000 |
| f2.7 Casina delle Rose: restauro e realizzazione sede espositiva e museale. (È così modificato l'intervento, già ricompreso nel programma con il medesimo codice) | » | 8.000.000.000 |

*Ente EUR:*

| | | |
|---|---|---|
| Progettazione interramento di via Cristoforo Colombo al servizio del nuovo centro congressuale EUR, intervento che contestualmente viene inserito in piano con codice f2.8. (La progettazione di tale intervento deve essere concertata con il comune di Roma) | » | 2.000.000.000 |
| | L. | 20.000.000.000 |

Roma, 12 maggio 1998

*Il Ministro:* COSTA

*Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1998*
*Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 244*

**98A5920**

---

DECRETO 13 maggio 1998.

**Modificazioni ed integrazioni al Programma degli interventi per Roma Capitale, ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396.**

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE
GIUBILEO 2000, SERVIZI TECNICI NAZIONALI

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma Capitale della Repubblica»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996 e 9 aprile 1998, concernenti delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000;

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 1992, recante: «Approvazione del programma degli interventi per Roma Capitale», e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della commissione per Roma Capitale n. 2/1998 dell'11 marzo 1998;

Visto il rilievo della Corte dei conti n. 47, in data 6 maggio 1998;

Considerato che per la riunione della commissione per Roma Capitale dell'11 marzo 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota in data 9 marzo 1998, protocollo n. 1223/RC, a mente dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, ha delegato il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la riunione medesima;

Ritenuto, a mente dell'art. 2, comma 7, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, di dover procedere all'approvazione delle modifiche ed integrazioni al programma degli interventi per Roma Capitale, risultanti dalla succitata deliberazione della commissione per Roma Capitale n. 2/1998 dell'11 marzo 1998, con le modifiche conseguenti al succitato rilievo della Corte dei conti;

Decreta:

1. Sono inseriti nel programma di Roma Capitale i seguenti interventi con l'assegnazione finanziaria a fianco di ciascuno indicata:

*ANAS:*

| | | |
|---|---|---|
| d1.2.1 Viabilità accessoria al sistema viario Roma-Fiumicino litorale | L. | 24.000.000.000 |

*Ministero dei beni culturali:*

| | | |
|---|---|---|
| b1.2.3.1 Restauro del complesso di palazzo Barberini - secondo stralcio | » | 10.000.000.000 |

L'attuazione dell'intervento d1.2 deve essere concertata con il comune di Roma, il comune di Fiumicino, la provincia di Roma, la regione Lazio per quanto di rispettiva competenza.

2. Agli oneri finanziari derivanti dalle assegnazioni di cui al punto 1, per un complessivo ammontare di lire 34 miliardi si fa fronte nel modo seguente:

quanto a 24 miliardi, si provvede con la somma di pari importo non ancora assegnata con la deliberazione n. 1/1998 in data odierna, disponibile sul fondo per Roma Capitale per l'esercizio finanziario 1998;

quanto alla restante somma di lire 10 miliardi si fa fronte riducendo, parzialmente e temporaneamente, le assegnazioni finanziarie attribuite con deliberazione n. 1/1998, nella misura di seguito indicata, con riserva di reintegrare lo stanziamento degli interventi sottoindicati con le risorse finanziarie disponibili nel prossimo esercizio finanziario:

*Ministero dei beni culturali:*

b1.2.14.3.1 Museo della Città nel Medioevo presso la Cripta Balbi:

| | | |
|---|---|---|
| Precedente assegnazione | L. | 20.000.000.000 |
| Riduzione | » | 5.000.000.000 |
| Assegnazione attuale | » | 15.000.000.000 |

b1.3 Completamento galleria d'arte moderna:

| | | |
|---|---|---|
| Precedente assegnazione | » | 20.000.000.000 |
| Riduzione | » | 5.000.000.000 |
| Assegnazione attuale | » | 15.000.000.000 |

Roma, 13 maggio 1998

*Il Ministro:* COSTA

*Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1998*
*Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 242*

**98A5921**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 22 maggio 1998, n. **212.**

**Regolamento recante i criteri e le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la conversione delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi in autorizzazioni all'impresa di autotrasporto.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada;

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, relativo al riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

Sentito il parere del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, commi 3 e 4;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi n. 81/98 del 4 maggio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota numero 2434 del 20 maggio 1998;

A D O T T A

il seguente regolamento:

### Art. 1.

*Conversione delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi*

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, in ordine alla conversione delle autorizzazioni dei singoli veicoli, di cui sono titolari le imprese di autotrasporto per conto di terzi, in autorizzazione all'impresa per una massa complessiva corrispondente alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati, le imprese presentano apposita domanda all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

2. Per ottenere la conversione delle autorizzazioni le imprese devono dimostrare di disporre di addetti alla guida dei veicoli in qualità di dipendenti, o di soci per le società di persone, le cooperative ed i consorzi, ovvero di collaboratori familiari per le imprese familiari in misura non inferiore al 70 per cento del numero dei veicoli in disponibilità dell'impresa all'atto della domanda.

3. La dimostrazione del rapporto che lega i conducenti all'impresa risulta:

*a)* per il personale dipendente: da iscrizione nel libro matricola se dipendente direttamente dall'impresa; da altra idonea documentazione se trattasi di lavoro interinale o di personale distaccato, nei casi consentiti dalla legge;

*b)* per i soci di società di persone: dall'atto costitutivo e dal certificato del registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;

*c)* per i soci di cooperative o consorzi: dall'iscrizione nel libro soci della cooperativa o del consorzio;

*d)* per i collaboratori familiari: dall'iscrizione degli stessi agli enti previdenziali.

### Art. 2.

*Autorizzazione all'aumento della capacità di trasporto*

1. Le imprese che intendono avvalersi della facoltà di aumentare la capacità di trasporto fino al raddoppio, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 85/1998, presentano domanda entro il 31 dicembre 1998 contestualmente alla domanda di cui all'articolo 1, comma 1.

2. In caso di mancata presentazione della domanda di aumento della capacità di trasporto nel termine indicato nel comma 1, la domanda stessa è presentata nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre dello stesso anno, secondo un calendario stabilito dal Ministero dei trasporti e della navigazione su proposta del Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese che intendono modificare la composizione del proprio parco veicolare nell'ambito della massa complessiva ottenibile ai sensi del comma 1, qualora la modifica non fosse precedentemente possibile in base ai singoli titoli autorizzativi in disponibilità dell'impresa stessa.

4. L'autorizzazione viene rilasciata per una massa complessiva calcolata con le modalità indicate all'articolo 7.

### Art. 3.

*Imprese di autotrasporti in conto terzi cessionarie di rami di aziende relativi al trasporto di cose in conto proprio*

1. Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano anche alle imprese di autotrasporto in conto terzi, cessionarie di rami di aziende relativi al trasporto di cose in conto proprio, che intendono avvalersi della facoltà di includere il relativo tonnellaggio nell'autorizzazione rilasciata all'impresa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 85/1998.

### Art. 4.

*Domanda di conversione delle autorizzazioni*

1. La domanda di conversione delle autorizzazioni, redatta in duplice esemplare, secondo lo schema allegato, contiene le seguenti indicazioni:

*a)* denominazione dell'impresa;

*b)* localizzazione della sede unica, o della sede principale e delle sedi secondarie, con indicazione per ciascuna di esse degli estremi di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

*c)* elenco dei veicoli comunque adibiti al trasporto di cose per conto di terzi;

*d)* elenco delle autorizzazioni possedute e massa autorizzabile con ciascuna di queste;

*e)* massa complessiva risultante dalla somma delle masse elencate alla lettera *d)*;

*f)* elenco dei veicoli muniti di licenza al trasporto di cose in conto proprio eventualmente in disponibilità dell'impresa, con l'indicazione che gli stessi sono stati acquisiti dall'impresa a seguito di cessione del ramo trasporti dell'impresa cedente;

*g)* estremi delle licenze al trasporto di cose in conto proprio di cui erano muniti i veicoli di cui alla lettera *f)*, all'atto della cessione;

*h)* numero dei dipendenti dell'impresa cessionaria addetti alla guida e di quelli del ramo d'azienda ceduto, all'atto della cessione;

*i)* numero complessivo dei dipendenti dell'impresa addetti alla guida dopo l'acquisizione del ramo trasporti dell'impresa e all'atto di presentazione della domanda di conversione;

*l)* somma delle masse dei veicoli muniti di licenza in conto proprio;

*m)* elenco dei conducenti abilitati alla guida dei veicoli adibiti al trasporto di cose in conto terzi ed indicazione del tipo di rapporto che li lega all'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 1, con indicazione per ciascuno di questi della relativa posizione assicurativa Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

2. La domanda contiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare dell'impresa che i dati contenuti nella domanda sono completi e corrispondenti al vero.

3. Qualora l'impresa richiedente sia cessionaria del ramo trasporti di un'impresa munita di licenza al trasporto di cose in conto proprio, la domanda dovrà contenere l'impegno a non diminuire il numero dei dipendenti addetti alla guida risultante dalla somma di quelli alle dipendenze, all'atto della cessione, della impresa cessionaria e di quella ceduta sino al 31 dicembre 2000, fatta salva la vigente normativa che disciplina i casi di crisi aziendale.

### Art. 5.

*Documentazione da allegare alla domanda di conversione*

1. Alla domanda di conversione delle autorizzazioni è allegata la seguente documentazione relativa alle persone addette alla guida:

*a)* dichiarazione sostitutiva di atto notorio come da modello allegato (se trattasi di conducenti alle dirette dipendenze dell'impresa e inseriti nella struttura di questa; ovvero, nel caso di lavoro interinale o di personale distaccato, altro idoneo documento atto a dimostrare il legittimo utilizzo dello stesso);

*b)* estratto del libro soci per i soci di cooperative, consorzi; iscrizione alla C.C.I.A.A. ed atto costitutivo per le società di persone, i cui soci siano addetti alla guida dei veicoli;

*c)* certificato di iscrizione agli enti previdenziali, per i collaboratori familiari.

### Art. 6.

*Calcolo della capacità di carico attribuibile all'impresa*

1. Il calcolo della capacità di carico attribuibile all'impresa avviene secondo le seguenti regole:

*a)* qualora l'impresa richiedente abbia nella propria disponibilità esclusivamente veicoli sui quali insiste un'autorizzazione senza vincoli o limiti di esercizio, la massa complessiva attribuita all'impresa è data dalla somma delle masse comunque utilizzabili con ciascuna autorizzazione, prescindendo da quella effettivamente posseduta dai veicoli in disponibilità dell'impresa. Tali imprese hanno facoltà di ottenere le autorizzazioni speciali di cui alla lettera *b)* senza la possibilità di convertirle nell'autorizzazione globale;

*b)* qualora l'impresa disponga esclusivamente delle autorizzazioni speciali per autocarri isolati privi della facoltà di traino di portata non superiore alle 7 tonnellate e di massa complessiva non superiore alle 11,5 tonnellate previste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, ovvero di autorizzazioni per veicoli per trasporto eccezionale, per veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani, per veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico ed il trasporto di liquami e liquidi di spurgo di pozzi neri, e di prodotti bituminosi alle alte temperature di cui all'articolo 2, punti 1, 2, 3, del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, n. 1244, nonché di autorizzazioni per autobetoniere di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo alinea, del decreto del Ministro dei trasporti 4 luglio 1985, n. 1913, può mantenere le autorizzazioni speciali, ovvero trasformarle in una autorizzazione per una massa globale, sempre che l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori consenta alla stessa impresa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi senza vincoli o limiti di esercizio. Nel caso di scelta del regime di autorizzazioni speciali, l'impresa può acquisire ulteriori autorizzazioni dello stesso tipo, secondo le disposizioni in vigore all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 85/1998. Qualora l'impresa richieda l'inclusione delle autorizzazioni speciali possedute nell'autorizzazione per una massa globale, non può ottenere ulteriori autorizzazioni speciali, acquisendo in ogni caso la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 85/1998 per la massa globale attribuita all'impresa;

*c)* qualora l'impresa abbia in disponibilità veicoli muniti di autorizzazioni senza vincoli o limiti di esercizio e veicoli muniti delle autorizzazioni speciali di cui alla precedente lettera *b)*, questa potrà chiedere la conversione delle sole autorizzazioni senza vincoli o limiti di esercizio, ovvero di tutte quelle possedute, conservando, nel primo caso, la possibilità di ottenere ulte-

riori autorizzazioni speciali e acquisendo, in ogni caso, la facoltà di avvalersi della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 85/1998 esclusivamente per la massa globale attribuita all'impresa sulla scorta delle autorizzazioni convertite.

Art. 7.

*Rilascio dell'autorizzazione*

1. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile rilascia entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di conversione la nuova autorizzazione per una massa globale pari alla somma delle masse autorizzabili sulla scorta delle autorizzazioni di cui l'impresa dispone. Nell'effettuare il calcolo, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile tiene conto anche delle autorizzazioni accantonate ma non ancora decadute, nonché di quelle acquisite ma non ancora insistenti sul veicolo.

2. L'autorizzazione viene rilasciata per una massa doppia rispetto a quella risultante dal calcolo di cui al precedente comma, ove l'impresa, avendone diritto, ne faccia espressa richiesta.

3. Per l'impresa titolare di autorizzazione speciale, ai fini del calcolo della massa globale autorizzabile, si fa riferimento alla massa del veicolo su cui insiste l'autorizzazione speciale, compresa la massa rimorchiabile.

4. Non viene computata ai fini del raddoppio la massa dei veicoli acquisiti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 85/1998.

5. Entro i limiti della massa globale autorizzata, l'impresa può, anche in più riprese, immatricolare nuovi veicoli e modificare la composizione del proprio parco veicoli.

6. Gli estremi dell'autorizzazione vengono annotati sulla carta di circolazione dei veicoli che vengono inclusi nella stessa.

7. Per i veicoli muniti delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, l'annotazione può essere anche effettuata all'atto della presentazione del veicolo alla prima revisione annuale successiva al rilascio dell'autorizzazione globale.

8. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale del richiedente, l'ufficio provinciale ha in ogni momento la facoltà di effettuare le opportune rettifiche, qualora le indicazioni contenute nella domanda risultino false o errate.

9. La rettifica è preceduta da notifica all'interessato delle discordanze riscontrate con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per far pervenire all'ufficio eventuali controdeduzioni. La rettifica viene annotata sull'autorizzazione rilasciata all'impresa.

10. Ciascun veicolo in disponibilità dell'impresa utilizza una quota parte dell'autorizzazione globale pari alla propria massa complessiva compresa l'eventuale massa rimorchiabile risultante dalla carta di circolazione, entro i limiti legali di massa.

Art. 8.

*Autorizzazione provvisoria*

1. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile che riceve la domanda, presentata in duplice originale, appone su ciascun esemplare di domanda il timbro dell'ufficio, la data di presentazione della domanda e il numero di protocollo attribuito alla stessa. Uno degli esemplari di domanda viene riconsegnato al richiedente mentre il secondo originale, corredato dalla documentazione, resta agli atti dell'ufficio.

2. Trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la copia vidimata dall'ufficio provinciale costituisce, a tutti gli effetti, autorizzazione provvisoria fino al rilascio di quella definitiva. In tal caso la data di presentazione della domanda ed il numero di protocollo della stessa costituiscono gli estremi dell'autorizzazione da annotare sulla carta di circolazione dei veicoli di cui si chiede l'immatricolazione.

3. L'autorizzazione provvisoria è valida fino al 31 dicembre 1999 e comunque per non meno di centoventi giorni.

4. Il secondo originale della domanda viene ritirato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione definitiva attribuita all'impresa. Questa conserva la stessa data e lo stesso numero di protocollo della domanda.

Art. 9.

*Cooperative, consorzi e trasformazione di imprese*

1. La misura dell'ulteriore aumento previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 85/1998, è pari al 15% della capacità di carico attribuibile all'impresa.

2. Il beneficio di cui al comma 1 viene concesso a condizione che l'impresa ovvero il raggruppamento cui la stessa aderisce abbia presentato domanda di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e la stessa sia stata giudicata ammissibile anche se non risultante beneficiaria delle agevolazioni previste dalla stessa legge n. 454/1997.

3. A tal fine le imprese indicano nella domanda di conversione delle antorizzazioni, che intendono avvalersi della disposizione al comma 1 ed allegare alla domanda:

*a)* per gli imprenditori di cui alla lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85/1998, copia dell'atto costitutivo della società;

*b)* per le imprese di cui alla lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85/1998 copia dell'atto di conferimento, di incorporazione, o di fusione.

Art. 10.

*Rinuncia alle autorizzazioni*

1. Le imprese che nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 85/1998 abbiano rinunciato ad autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi non possono avvalersi della facoltà riconosciuta dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85/1998.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica se dalla somma algebrica delle masse autorizzate oggetto di rinuncia e di quelle acquisite nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 85/1998, risulta che l'impresa non abbia ridotto la propria capacità di carico complessiva, ovvero qualora alla data di presentazione della domanda di conversione siano trascorsi tre anni dalla data dell'ultima rinuncia.

3. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ammessa la cessione anche frazionata della massa autorizzata, ovvero delle autorizzazioni insistenti sui singoli veicoli a favore di imprese già iscritte all'albo e munite di autorizzazione da parte di impresa che cessi l'attività; tali cessioni potranno avvenire entro un anno dalla data di cessazione dell'attività risultante dalla data di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori.

4. È ammessa altresì la rinuncia a parte della massa autorizzata ovvero a singoli titoli autorizzativi a favore di impresa già iscritta all'albo e munita di autorizzazione. In tal caso l'impresa rinunciante non può aumentare la propria capacità di carico per cinque anni, ferme restando le facoltà previste dall'articolo 43 della legge n. 298/1974, in caso di successione ereditaria, trasformazione di imprese individuali, trasformazioni e fusioni di società e di cessione d'azienda.

5. L'impresa cessionaria delle autorizzazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 può includere le stesse nella massa, globale attribuitale ed avvalersi, anche per l'aumento di massa autorizzata che ne deriva, della facoltà di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85/1998.

6. Le imprese che si avvalgono delle facoltà di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85/1998 non possono ridurre per rinuncia la capacità di carico loro attribuita dall'autorizzazione globale.

### Art. 11.

*Nuove imprese di autotrasporto*

1. Le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori, non ancora autorizzate all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle iscritte successivamente a tale data, possono ottenere fino al 31 dicembre 2000 le speciali autorizzazioni per autocarri isolati privi della facoltà di traino di portata non superiore alle 7 tonnellate e di massa complessiva non superiore alle 11,5 tonnellate di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica n. 783/1977 e quelle per veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani e per veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico, ed il trasporto di liquami e liquidi di spurgo di pozzi neri, e di prodotti bituminosi alle alte temperature, di cui all'articolo 2, numeri 2 e 3, del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, nonché le autorizzazioni per autobetoniere di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo alinea, del decreto del Ministro dei trasporti n. 1913/1985.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono altresì acquisire per cessione d'azienda imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero acquisire l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo e titolare di autorizzazione di cose per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *f),* del decreto del Ministro dei trasporti 27 aprile 1993, subentrando nella stessa posizione autorizzativa e con gli stessi diritti circa la possibilità di incrementare il parco veicoli dell'impresa cedente.

3. A tali imprese è fatto divieto, comunque, di chiedere la conversione di eventuali autorizzazioni speciali acquisite ai sensi del comma 1.

### Art. 12.

*Conducenti dei veicoli*

1. Durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l'impresa di trasporto.

2. In caso di veicoli noleggiati la documentazione deve dimostrare il rapporto che lega il conducente all'impresa locataria.

3. Qualora il conducente risulti sprovvisto, a qualsiasi controllo su strada, di tale documentazione, l'ufficio dell'agente che ha accertato il fatto, invita l'impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a fornire all'ufficio o comando competente per territorio cui l'agente appartiene, la prova del corretto rapporto che lo legava all'azienda, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito.

4. Trascorso inutilmente tale termine, l'impresa viene segnalata all'Ispettorato del lavoro, per le opportune verifiche.

5. Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti leggi, l'impresa che risulti aver violato le disposizioni in materia di lavoro, viene segnalata al comitato provinciale per l'albo in cui l'impresa è iscritta, per l'applicazione delle sanzioni disciplinari del caso.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore a partire dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

7. Il Comitato centrale per l'albo determina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la documentazione di cui al comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 maggio 1998

*Il Ministro:* BURLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
*Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1998*
*Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 238*

Allegato 1 - Articolo 4

***FAC-SIMILE***

All'Ufficio Provinciale della M.C.T.C.

di ..................................................

Il sottoscritto .................................................. in qualità di (1)..........................................

dell'impresa(2) ...............................................................................................................

avente sede in (3)...................................................................................................... prov.

Via .............................................................................. n. .............. CAP ......................

iscritta all'Albo provinciale di ..........................................................................................

in data......................................con il numero.................................................................

CHIEDE

ai fini di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, la conversione delle seguenti autorizzazioni rilasciate all'impresa sui singoli veicoli:

| AUT. NUMERO | DATA | N. TON. DI MASSA AUTORIZZATA(4) | INSISTENTE SU TARGA (5) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(*)....................................

**PER UNA MASSA COMPLESSIVA DI N. ..............................TON.**

**(*) - Qualora gli spazi predisposti non fossero sufficienti ad indicare i dati richiesti utilizzare fogli integrativi**

a tal fine dichiara:

1) di avere le seguenti sedi secondarie :

in..............................................................................................................................prov..........

via.............................................................................................n.................CAP....................

numero iscrizione all' Albo provinciale(6).............................................................

in..............................................................................................................................prov..........

via.............................................................................................n.................CAP....................

numero iscrizione all' Albo provinciale(6).............................................................

in..............................................................................................................................prov..........

via.............................................................................................n.................CAP....................

numero iscrizione all' Albo provinciale(6).............................................................

2) di avere in disponibilità i seguenti autoveicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi:(7)

| TIPO | TARGA | MASSA COMPLESSIVA | MASSA RIMORCHIABILE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**PER UN N° ________ TOTALE DI AUTOVEICOLI**

3) di avvalersi dell'opera dei seguenti conducenti così come specificati sub A, B, C, D, E:

A) DIPENDENTI

| NOME | COGNOME | LIVELLO | POSIZIONE INAIL (8) |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

B) SOCI

| NOME | COGNOME | POSIZIONE INAIL |
| --- | --- | --- |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

C) COLLABORATORI FAMILIARI

| NOME | COGNOME | POSIZIONE INAIL |
| --- | --- | --- |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

D) PERSONALE DISTACCATO

| NOME | COGNOME | LIVELLO DI INQUADRAMENTO NELL'IMPRESA DISTACCANTE | POSIZIONE INAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

E) PERSONALE IN RAPPORTO DI LAVORO INTERINALE

| NOME | COGNOME | POSIZIONE INAIL |
| --- | --- | --- |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**PER UN TOTALE DI N°________ADDETTI ALLA GUIDA**

**Alla presente dichiarazione circa gli addetti alla guida dei veicoli dovrà essere allegata la seguente documentazione:**

**a) estratto del libro soci per i soci di cooperative o consorzi; iscrizione alla C.C.I.A.A. ed atto costitutivo per le società di persone, i cui soci siano addetti alla guida dei veicoli;**
**b) certificato di iscrizione agli enti previdenziali per i collaboratori familiari;**
**c) nel caso di lavoro interinale, o di personale distaccato, altro idoneo documento atto a dimostrare il corretto utilizzo dello stesso, secondo la vigente legislazione sul lavoro da parte delle imprese.**

Dichiara altresì: (9)

1) di avere acquisito il ramo trasporti dell'azienda ..........................................................................
già munita di licenza in conto proprio per i seguenti veicoli:

| MOTRICE | | RIMORCHIO | | N° LICENZA | PORTATA LICENZA | MASSA TOTALE (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGA | MASSA | TARGA | MASSA | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**PER UNA MASSA TOTALE DI ............................TON.**

2) che all'atto della cessione l'impresa cessionaria si avvaleva di n° ......... addetti alla guida e che l'impresa cedente impiegava nel ramo di azienda ceduto n° ........... addetti alla guida.

3) che in data odierna il numero dei dipendenti dell'impresa addetti alla guida è ..............

Il sottoscritto si impegna (11) a non diminuire il numero dei dipendenti addetti alla guida rispetto al numero risultante dopo l'acquisizione del ramo trasporti dell'Impresa ............................................ fino al 31 dicembre 2000, fatta salva l'eventuale applicazione della normativa che disciplina i casi di crisi aziendale.

......................................... li .......................................

Il richiedente

______________________________

Quanto indicato nella presente domanda costituisce dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il personale dipendente addetto alla guida dei veicoli (se trattasi di conducenti alle dirette dipendenze dell'impresa e inseriti nella struttura di questa). Nel caso di lavoro interinale o di personale distaccato, addetto alla guida dei veicoli, la presente dichiarazione dovrà essere integrata da altro idoneo documento atto a dimostrare il corretto utilizzo del personale stesso, secondo la vigente legislazione sul lavoro da parte dell'impresa.

Il sottoscritto ..........................................................................................................................................

dichiara sotto la propria personale responsabilità che i dati e le indicazioni contenuti nella presente domanda sono completi e corrispondenti alla realtà.

Letto, confermato e sottoscritto.

............................................ lì ................................................

Il richiedente

________________________________

NOTE:

1) Indicare se titolare o legale rappresentante dell'Impresa.

2) Indicare la ditta o la ragione sociale.

3) Indicare la sede unica o principale.

4) Per le autorizzazioni, già contingentate, senza vincoli e limiti di esercizio indicare la massa di 44 ton.

   Per le autorizzazioni rilasciate per autocarro isolato di massa fino a 11,5 ton. e di portata non superiori a 7 ton., indicare 11,5 ton.

   Per autorizzazioni già contingentate senza facoltà di traino e quindi per veicoli isolati indicare 26 ton.

   Per tutte le altre autorizzazioni speciali indicare 26 ton. se sulla carta di circolazione del veicolo su cui insiste l'autorizzazione speciale non risulti alcuna massa rimorchiabile; indicare 44 ton. se sulla carta di circolazione del veicolo risulti la massa rimorchiabile.

   Indicare secondo i criteri di calcolo sopraelencati anche la massa riferibile ad autorizzazioni non insistenti attualmente su un determinato veicolo in disponibilità dell'impresa purchè ancora non decaduta di cui l'Impresa medesima possa disporre ai sensi della normativa vigente.

5) Indicare la targa dell'autoveicolo su cui insiste l'autorizzazione ovvero la dicitura "accantonata" o "in corso di acquisizione" o "altro" a seconda dell'ipotesi che ricorre

6) Indicare l'indirizzo delle sedi secondarie specificando il numero di iscrizione all'Albo provinciale.

7) Indicare tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi anche se non autorizzati in quanto di massa inferiore a 6 ton. o di portata inferiore a 3,5 ton.

8) a) indicare per i dipendenti il livello nel quale sono inquadrati secondo il C.C.N.L. e la posizione assicurativa INAIL.

   b) indicare per il personale distaccato il livello di inquadramento nell'Impresa distaccante secondo il C.C.N.L.

9) Voce da inserire nel caso in cui l'Impresa dichiarante abbia, all'atto della domanda, acquisito il ramo trasporti di un'Impresa munita di licenza in conto proprio.

10) Se la licenza è stata rilasciata per un veicolo isolato, indicare la massa del veicolo cui la licenza stessa si riferisce.

    Se la licenza è stata rilasciata su un complesso veicolare, indicare la massa del veicolo trattore e di un veicolo rimorchiato in disponibilità dell'Impresa entro il limite massimo di 44 ton.

    Per i veicoli eccezionali e per i mezzi d'opera indicare la massa effettiva.

11) Da inserire e sottoscrivere solo nel caso si utilizzi il presente modello ai fini della conversione in autorizzazione per conto di terzi delle licenze acquisite in seguito alla cessione del ramo trasporti di Impresa munita di licenze in conto proprio.

Allegato 2 - articolo 7 commi 2 e 5
*FAC - SIMILE*

All'Ufficio Provinciale della M.C.T.C.

di ........................................................

Il sottoscritto ............................................................... in qualità di (1) ............................................

dell'impresa(2) ..................................................................................................................

avente sede in (3)........................................................................................ prov

Via n. CAP

iscritta all'Albo provinciale di ..............................................................................................

in data.......................................con il numero.....................................................................................

avendo presentato in data (4) domanda per la conversione delle autorizzazioni per singoli veicoli in disponibilità dell'Impresa per una MASSA GLOBALE DI TON. (5) ......................

CHIEDE

che la stessa massa autorizzata venga raddoppiata ai sensi del decreto legislativo 85/98 art. 2 comma 4.

Il sottoscritto chiede altresì di poter utilizzare (6) la massa complessiva autorizzata per n° (7).................. veicoli da immatricolare per una massa complessiva di ton.(8) ..................... così ripartita tra gli stessi.

TIPO VEICOLO..........................................................................MASSA.........................................

TIPO VEICOLO..........................................................................MASSA.........................................

TIPO VEICOLO..........................................................................MASSA.........................................

TIPO VEICOLO..........................................................................MASSA.........................................

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in alcuna condizione preclusiva al conseguimento delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi ed in particolare in quelle previste dall'art. 10 del decreto ministeriale ......................................

li ..........................................

Il richiedente

______________________________

1) Indicare se titolare o legale rappresentante dell'Impresa.
2) Indicare la ditta o la ragione sociale.
3) Indicare la sede unica o principale.
4) Indicare la data di presentazione della domanda di conversione che può essere anche contestuale.
5) Indicare la massa complessiva cui l'Impresa ha diritto.
6) Precisare se si intenda utilizzare tutta la massa autorizzabile o parte di essa.
7) Indicare il numero dei veicoli che si intende immatricolare.
8) Indicare la somma delle masse dei veicoli da immatricolare.

Allegato 3 - articolo 2 comma 3

***FAC-SIMILE***

All'Ufficio Provinciale della M.C.T.C.

di ..........................................................

Il sottoscritto .......................................................................... in qualità di (1)

dell'impresa(2) ..................................................................................................................

avente sede in (3)........................................................................................... prov

Via n. CAP

iscritta all'Albo provinciale di .........................................................................................

in data.......................................con il numero...................................................................

avendo presentato in data (4) domanda per la conversione delle autorizzazioni per singoli veicoli in disponibilità dell'Impresa per una **MASSA GLOBALE DI TON.** (5) ......................

CHIEDE

che la stessa massa autorizzata venga ripartita fra i seguenti veicoli:

TIPO VEICOLO............................TARGA (6)...............................MASSA.........................................

TIPO VEICOLO............ .............TARGA.......................................MASSA.........................................

TIPO VEICOLO............................TARGA...................................... MASSA.........................................

TIPO VEICOLO............................TARGA.......................................MASSA .......................................

TIPO VEICOLO............................TARGA.......................................MASSA .......................................

In sostituzione dei seguenti veicoli

TIPO VEICOLO............................TARGA .................................MASSA.......................................

TIPO VEICOLO............ .............TARGA.................................MASSA.......................................

TIPO VEICOLO............................TARGA...............................: MASSA.......................................

TIPO VEICOLO............................TARGA.................................MASSA .......................................

TIPO VEICOLO............................TARGA.................................MASSA .......................................

di cui si impegna a restituire le targhe e le relative carte di circolazione all'atto dell'immatricolazione dei nuovi.

li ......................................

Il richiedente

________________________________

1) Indicare se titolare o legale rappresentante dell'Impresa.

2) Indicare la ditta o la ragione sociale.

3) Indicare la sede unica o principale.

4) Indicare la data di presentazione della domanda di conversione che può essere anche contestuale.

5) Indicare la massa complessiva cui l'Impresa ha diritto.

6) Indicare solo se riferita ad un veicolo già in disponibilità dell'Impresa.

Allegato 4 - articolo 4 comma 3 del d. lgv. 85/98

***FAC-SIMILE***

**N.B. Il presente schema di domanda deve essere utilizzato solo nel caso in cui l'Impresa cessionaria del ramo trasporti di altra azienda già munita di licenza in conto proprio, richieda l'inclusione delle licenze in conto proprio nell' autorizzazione per una massa globale successivamente alla presentazione della domanda di conversione.**

All'Ufficio Provinciale della M.C.T.C.

di ........................................................

Il sottoscritto .......................................................................... in qualità di (1)

dell'impresa(2) ............................................................................................................................

avente sede in (3)........................................................................................ prov. ..........

Via n. CAP

iscritta all'Albo provinciale di ....................................................................................

in data.......................................con il numero ...........................................................................

avendo presentato in data domanda per la conversione delle autorizzazioni per

singoli veicoli in disponibilità dell'Impresa per una MASSA GLOBALE DI TON. (4) .........................,

avendo acquisito il ramo trasporti dell'azienda (5) ..........................................................................

già munita di licenza in conto proprio per i seguenti veicoli:

| MOTRICE | | RIMORCHIO | | NUMERO LICENZA | PORTATA LICENZA | MASSA TOTALE (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGA | MASSA | TARGA | MASSA | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**PER UNA MASSA TOTALE DI .......................... TON.**

CHIEDE

che la portata globale derivante dalla somma delle portate di cui all'elenco sopra riportato venga incluso nell'autorizzazione per la massa globale spettante all'Impresa senza facoltà di raddoppio.

A tale scopo dichiara:

1) che all'atto della cessione, l'Impresa cessionaria si avvaleva di n° ........... addetti alla guida e che l'Impresa cedente impiegava nel ramo di azienda ceduto n° ............. addetti alla guida.

2) che in data odierna il numero complessivo dei dipendenti dell'Impresa addetti alla guida è n° ..........

3) Il sottoscritto si impegna a non diminuire il numero dei dipendenti alla guida rispetto al numero risultante dopo l'acquisizione del ramo trasporti dell'Impresa .................................... fino al 31 dicembre 2000, fatta salva l'eventuale applicazione della normativa che disciplina i casi di crisi aziendale.

li

Il richiedente

________________________________

NOTE

1) Indicare se titolare o legale rappresentante dell'Impresa.

2) Indicare la ditta o la ragione sociale.

3) Indicare la sede unica o principale.

4) Indicare la massa complessiva cui l'Impresa ha diritto.

5) Indicare la ditta o denominazione sociale dell'azienda cedente il ramo trasporti già esercito in conto proprio.

6) Se la licenza è stata rilasciata per un veicolo isolato, indicare la massa del veicolo cui la licenza stessa si riferisce.

   Se la licenza è stata rilasciata su un complesso veicolare, indicare la massa del veicolo trattore e di un veicolo rimorchiato in disponibilità dell'Impresa entro il limite massimo di 44 ton.

   Per i veicoli eccezionali e per i mezzi d'opera indicare la massa effettiva.

Allegato 5 - articolo 9
***FAC - SIMILE***

All'Ufficio Provinciale della M.C.T.C.

di ..........................................................

Il sottoscritto ....................................................................... in qualità di (1)

dell'impresa(2) ..................................................................................................................................

avente sede in (3)............................................................................................................. prov

Via ........................................................................................ n. ............... CAP ........................

iscritta all'Albo provinciale di .........................................................................................................

in data.........................................con il numero ........................................................................

essendo nelle condizioni previste dall'art.2, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 85/98 nonchè dall' art.9, comma 2 del decreto ministeriale..............................ed avendo presentato domanda di conversione in data............................................e domanda di raddoppio della propria capacità di carico in data.........................................

CHIEDE

l'ulteriore aumento della capacità di carico attribuita nella misura del 15% ai sensi dell'art. 9 comma 1 del decreto ............................................

Si allega atto costitutivo del raggruppamento ed estratto del libro dei soci.

................................. li ..............................................

Il richiedente

________________________

1) Indicare se titolare o legale rappresentante dell'Impresa.

2) Indicare la ditta o la ragione sociale.

3) Indicare la sede unica o principale.

Allegato 6 - articolo 9

***FAC - SIMILE***

All'Ufficio Provinciale della M.C.T.C.

di ........................................................

Il sottoscritto ..................................................................... in qualità di (1)

dell'impresa(2) ...............................................................................................................

avente sede in (3)................................................................................................ prov ...........

Via ........................................................................................ n. CAP

iscritta all'Albo provinciale di .........................................................................................

in data.........................................con il numero ..........................................................................

essendo nelle condizioni previste dall'art.2, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 85/98 nonchè dall' art.9, comma 2 del decreto ministeriale.................................ed avendo presentato domanda di conversione in data...........................................e domanda di raddoppio della propria capacità di carico in data.........................................

CHIEDE

l'ulteriore aumento della capacità di carico attribuita nella misura del 15% ai sensi dell'art. 9 comma 1 del decreto ..........................................

Si allega atto di conferimento in società, ovvero atto di fusione o incorporazione di società.

................................. li ..............................................

Il richiedente

________________________________

1) Indicare se titolare o legale rappresentante dell'Impresa.

2) Indicare la ditta o la ragione sociale.

3) Indicare la sede unica o principale.

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle prememe:*

— La legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974.

— La legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante: «Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1997.

— Il D.Lgs. 14 marzo 1998, n. 85, recante: «Riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, a norma dell'art. 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1998.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario.

*Nota all'art. 1:*

— L'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 1998, n. 85, così recita:

«1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le autorizzazioni per i singoli veicoli di cui sono titolari le imprese di autotrasporto per conto terzi, sono convertite in autorizzazione all'impresa per una massa complessiva corrispondente alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati. La conversione è comunque subordinata alla dimostrazione della disponibilità nell'ambito della propria organizzazione aziendale, di un congruo numero di addetti con qualifica adeguata ad essere impiegato alla guida dei veicoli autorizzati ed iscritti nei libri matricola dell'impresa».

*Note all'art. 2:*

— L'art 2, comma 4, del D.Lgs. 14 marzo 1998, n. 85, così recita:

«4. Fermo restando il disposto dell'art. 7 comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, allo scopo di garantire la gradualità del processo di liberalizzazione e di realizzare la ristrutturazione del settore in conformità ad obiettivi di cui alla citata legge n. 454 del 1997, le imprese di cui al comma 1 sono autorizzate ad aumentare la capacità di trasporto fino al raddoppio della massa complessiva autorizzata ai sensi del comma 1. Ai fini dell'aumento non si tiene conto dell'eventuale tonnellaggio acquisito ai sensi del comma 3».

— L'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 1998, n. 85, così recita:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono autorizzate all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada per conto di terzi le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori».

*Nota all'art. 3:*

— L'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 1998, così recita:

«3. Le imprese di autotrasporto in conto terzi, cessionarie di rami di aziende relativi al trasporto di cose in conto proprio da parte di altre imprese, possono convertire il relativo tonnellaggio nell'autorizzazione di cui al comma 1, a condizione che non si produca diminuzione del personale addetto ai veicoli in organico al momento della domanda di conversione».

*Note all'art. 6:*

— L'art. 12, paragrafo 2, lettera *b)*, del D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783, recante: «Ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 29 ottobre 1977, è il seguente:

«Sono in ogni caso soggetti al rilascio di una delle autorizzazioni speciali di cui all'art. 41, comma quarto, della legge:

*a)* i motocarri, nonché i motoveicoli per trasporti specifici di determinate cose;

*b)* gli autocarri isolati, privi della facoltà di traino, di portata utile non superiore a 70 quintali, purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a 115 quintali».

— L'art. 2, punti 1, 2 e 3 del decreto del Ministero dei trasporti 18 novembre 1982, n. 1244, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 27 novembre 1982, è il seguente:

«Art. 2. — È ammesso il rilascio di una autorizzazione speciale di cui all'art. 41, quarto comma, della legge n. 298/1974, oltre che nei casi previsti dall'art 12, paragrafo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, anche per:

1) veicoli per trasporto eccezionale come definiti al secondo comma, lettere *a)* e *b)* dell'art. 10 del testo unico sulle norme della circolazione stradale;

2) veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani;

3) veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami e liquidi di spurgo dei pozzi neri, e di prodotti bituminosi ad elevate temperature».

— L'art 1, comma 3, del decreto del Ministro dei trasporti 4 luglio 1985, n. 1913, recante: «Disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali. Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 28 febbraio 1983», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, è il seguente:

«3. In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli:

veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma, lettere *a)* e *b)* dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale 15 giugno 1959, n. 393;

veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;

veicoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri;

autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali».

— Per il testo dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 14 marzo 1998, n. 85, vedi nella nota all'art. 2.

*Nota all'art. 7:*

— Per il testo dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 1998, n. 85, vedi nella nota all'art. 3.

— L'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è il seguente:

«Art. 41. — 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

3. L'autorizzazione accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere *d), e)* ed *f)* dellart. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino altre imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.

4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.

5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera *e)* dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.

6. L'immatricolazione dei rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il Comitato centrale per l'albo con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel Comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

7. Il Ministro dei trasporti, sentito il Comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, nell'ambito territoriale ed alla validità temporale.

8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

10. Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il Comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate».

*Note all'art. 9:*

— L'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 14 marzo 1998, così recita:

«5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può concedere un ulteriore aumento della capacità di trasporto riferita all'autorizzazione di cui al comma 1:

*a)* agli imprenditori iscritti all'albo che, entro il 31 dicembre 2000, realizzino ovvero entrino a far parte di società costituite ai sensi delle norme di cui al libro V, titolo VI, capo I o del libro V, del titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis* del codice civile;

*b)* alle imprese risultanti dai processi di conferimento, incorporazione o fusione tra più imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori».

— L'art. 4 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è il seguente:

«Art. 4 *(Incentivi per l'aggregazione delle imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale).* — 1. Per i processi di aggregazione di imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare nel comparto dei servizi intermodali e del trasporto combinato, tali anche da realizzare una riduzione della capacità di carico complessiva, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e più adeguati livelli di efficienza gestionale, mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, da realizzare attraverso un utilizzo ottimale dei veicoli, delle loro capacità di carico e dei percorsi intermodali, sono concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, sentiti il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori e le competenti commissioni parlamentari, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione dei benefici tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 e della necessità di assicurare che i progetti di aggregazione non risultino distorsi della libera concorrenza e producano una effettiva riduzione della capacità di trasporto.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c)*, e al comma 1 del presente articolo:

*a)* le imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre alle aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie. La medesima impresa non può utilizzare i benefici per più di una volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni o conferimenti tra società appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate;

*b)* le imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti. Possono beneficiare del contributo anche le imprese che hanno effettuato operazioni di raggruppamento nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge;

*c)* i raggruppamenti di imprese già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che associano nuove imprese che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei cinque anni precedenti la data medesima. Analogamente possono beneficiare delle agevolazioni i raggruppamenti che provvedano a fondersi tra loro.

3. Alle imprese risultanti dalle operazioni di cui al comma 2 sono concessi contributi per la partecipazione dei propri dipendenti e dei soci d'opera a corsi di formazione e aggiornamento professionale fino al 50 per cento del costo di partecipazione e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascun corso.

4. Il comitato di cui all'art. 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente articolo sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:

*a)* del numero di imprese monoveicolari che partecipano al raggruppamento degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1;

*b)* del numero di imprese monoveicolari che siano coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali indotti e dei benefici rapportati ai costi dei processi di cui al comma 1».

*Note all'art. 10:*

— Il D.M. 27 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1993, reca: «Disposizioni in materia di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi». Si riporta il testo degli articoli 4 e 5:

«Art. 4. — 1. In caso di acquisto di un veicolo a motore di portata utile superiore a 7 t o di massa complessiva a pieno carico superiore a 11,5 t può essere trasferita altresì la relativa autorizzazione per il trasporto di merci per conto di terzi, purché il venditore risulti titolare di regolare autorizzazione per il medesimo veicolo e dichiari esplicitamente ed incondizionatamente di rinunciare ad avvalersi

della facoltà di chiedere il trasferimento dell'autorizzazione di cui trattasi su altro veicolo, di sua proprietà o da acquistare in sostituzone di quello venduto e l'acquirente rientri in una delle seguenti categorie:

*a)* impresa iscritta all'albo degli autotrasportatori continuativamente dalla data del 6 settembre 1985 e già munita, da quella data, di almeno una autorizzazione;

*b)* impresa che, pur non essendo iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data del 6 settembre 1985 è stata cessionaria dell'azienda di altra impresa iscritta all'albo e già munita di autorizzazione alla suddetta data;

*c)* impresa che, pur non essendo iscritta all'albo degli autotrasportatori né titolare di autorizzazione alla data del 6 settembre 1985, si sia costituita a seguito di conferimento, trasformazione o fusione di imprese iscritte all'albo e titolari di autorizzazioni alla data del 6 settembre 1985.

2. Il trasferimento delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi per rinuncia all'autorizzazione è ammissibile anche nei seguenti casi:

*d)* esecuzione giudiziale individuale ovvero procedura concorsuale riguardante l'impresa titolare dell'autorizzazione. Nel caso di procedura concorsuale la rinuncia dell'autorizzazione deve essere effettuata dal curatore fallimentare;

*e)* trasferimento di veicoli autorizzati al trasporto merci in conto di terzi in favore di coloro ai quali sarebbe devoluta l'eredità in caso di successione legittima purché già iscritti all'albo degli autotrasportatori;

*f)* trasferimento ad una impresa, pur non iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data del 6 settembre 1985, quando acquista l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo e titolare di autorizzazione alla suddetta data del 6 settembre 1985, che cessi l'attività di autotrasporto.

In tal caso l'impresa che ha cessato l'attività, non potrà ottenere autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi prima che siano trascorsi tre anni dalla data di cessazione dell'attività;

*g)* trasferimento ad una impresa, pur non iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data del 6 settembre 1985, quando acquista veicoli in disponibilità di impresa il cui titolare sia deceduto ed i cui eredi non intendano esercitare l'attività di autotrasporto;

*h)* trasferimento alle imprese costituite da coloro che erano già soci di società in nome collettivo, quando si procede allo scioglimento della società. Il trasferimento delle autorizzazioni al trasporto merci in conto di terzi è consentito solo qualora all'atto dello scioglimento siano trascorsi almeno tre anni dalla data del conseguimento del titolo autorizzativo da parte della società.

3. Le imprese che si avvalgono della facoltà di rinunciare alle autorizzazioni ai sensi del presente articolo, non possono conseguire ulteriori titoli autorizzativi all'autotrasporto per trasferimento in base alle medesime disposizioni, nonché in occasione del rilascio di nuovi titoli.

4. Restano ferme le norme dell'articolo 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzo, quarto, quinto e sesto».

«Art. 5. — 1. Per le finalità contemplate nel precedente articolo la rinuncia deve risultare da atto scritto regolarmente registrato, e la firma del rinunciante deve essere autenticata da notaio.

2. Per ottenere l'autorizzazione l'acquirente deve farne domanda al competente ufficio provinciale M.C.T.C. producendo a corredo di essa la seguente documentazione;

*a)* certificato di iscrizione all'albo;

*b)* gli atti comprovanti la proprietà del veicolo;

*c)* l'atto di rinuncia del venditore;

*d)* dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante il prezzo pagato per la rinuncia all'autorizzazione, ovvero copia della relativa fattura.

3. La domanda deve essere presentata entro il termine di due anni dalla stipula dell'atto di acquisto, senza possibilità di ulteriori proroghe.

4. L'ufficio provinciale prima di rilasciare la nuova autorizzazione provvede, sulla base dell'accertato trasferimento di proprietà del veicolo, all'annullamento dell'autorizzazione già rilasciata al venditore».

— L'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è il seguente:

«Art. 43 *(Disciplina delle autorizzazioni)*. — 1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

2. Le autorizzazioni sono sospese o revocate, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi.

3. In caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni già a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprietà dei veicoli che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo.

4. Alle imprese individuali e sociali, risultanti, rispettivamente, dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo, le autorizzazioni già rilasciate alle imprese e società originarie.

5. Alle società cooperative di produzione e lavoro, di servizi e di trasporto, sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rilasciate ai lavoratori autonomi che ad esse si associano.

6. In caso di cessione dell'azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al cessionario dell'azienda stessa sempreché abbia ottenuto l'iscrizione nell'albo. Il cedente non può riprendere l'attività di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione.

— Per il testo dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 85/1998, vedi in nota all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 85/1998, vedi in nota all'art. 3.

*Note all'art. 11:*

— Per quanto concerne l'art. 12, paragrafo 2, lettera *b)*, del D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783; l'art. 2, numeri 2 e 3, del D.M. 18 novembre 1982, n. 1244 e l'art. 1, comma 3, del D.M. 4 luglio 1985, n. 1913, vedi nelle note all'art. 6.

— Per il testo dell'art. 4, comma 2, lettera *f)*, del D.M. 27 aprile 1993, vedi nelle note all'art. 10.

**98G0264**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 1997.

**Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la sezione staccata di Pinerolo nell'ambito dell'ufficio del territorio di Torino.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in particolare, gli articoli 3, 14 e 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Uffícale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985, relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note via telematica;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 29 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, che introduce nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione per via telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio del 12 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, con il quale sono stati attivati, a decorrere dal 2 giugno 1997 gli uffici del territorio di Torino, Savona, Vicenza, Pesaro e Pistoia;

Visto il decreto 20 maggio 1997 del direttore generale del Dipartimento del territorio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1997, con cui viene sostituito l'art. 3 del decreto dirigenziale 12 maggio 1997, prot. n. 8/852;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione del servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirigenziali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del Capo di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, presso la sezione staccata di Pinerolo, nell'ambito dell'ufficio del territorio di Torino, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 21 luglio 1997

*Il direttore generale*
*del Dipartimento del territorio*
*del Ministero delle finanze*
VACCARI

*Il direttore generale*
*della Direzione generale degli affari civili*
*e delle libere professioni*
*del Ministero di grazia e giustizia*
HINNA DANESI

**98A5951**

---

DECRETO 21 luglio 1997.

**Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la sezione staccata di Bassano del Grappa nell'ambito dell'ufficio del territorio di Vicenza.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e, in particolare, gli articoli 3, 14 e 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985, relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note via telematica;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 29 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, che introduce nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione per via telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio del 12 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, con il quale sono stati attivati, a decorrere dal 2 giugno 1997 gli uffici del territorio di Torino, Savona, Vicenza, Pesaro e Pistoia;

Visto il decreto 20 maggio 1997 del direttore generale del Dipartimento del territorio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1997, con cui viene sostituito l'art. 3 del decreto dirigenziale 12 maggio 1997, prot. n. 8/852;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirigenziali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del Capo di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con il predetto decreto interdirigenziale;

Considerato che presso la sezione staccata di Bassano del Grappa il servizio di conservazione dei registri immobiliari, già meccanizzato al 31 dicembre 1994, deve essere sostituito con la nuova automazione approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la nuova procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, presso la sezione staccata di Bassano del Grappa, nell'ambito dell'ufficio del territorio di Vicenza, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 21 luglio 1997

*Il direttore generale*
*del Dipartimento del territorio*
*del Ministero delle finanze*
VACCARI

*Il direttore generale*
*della Direzione generale degli affari civili*
*e delle libere professioni*
*del Ministero di grazia e giustizia*
HINNA DANESI

**98A5952**

---

DECRETO 9 giugno 1998.

**Modalità tecniche di svolgimento della lotteria europea 1998 «Per la ricostruzione delle città terremotate».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 17 dicembre 1997 con il quale sono state individuate le manifestazione cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 1998;

Visto l'accordo della lotteria europea sottoscritto in sede A.E.L.L.E - Associazione europea lotterie e lotto di Stato;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria internazionale 1998, individuata nella lotteria europea 1998 «Per la ricostruzione delle città terremotate» nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Ritenuto che in base al citato accordo l'Italia partecipa alla costituzione del premio europeo di ECU 2.500.000 con la sottoscrizione di n. 36 quote di ECU 20.000 ciascuna per complessive ECU 720.000, pari a circa lire italiane 1.398.000.000, a favore dell'A.E.L.L.E.;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la decisione del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria europea 1998 «Per la ricostruzione delle città terremotate» abbinata al «Campionato italiano di balestra antica», con inizio il 10 giugno 1998, si concluderà il 10 ottobre 1998.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 32 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione del premio europeo di ECU 2.500.000 si volgeranno il giorno 10 ottobre 1998 alle ore 20,30 a Lisbona con le seguenti modalità:

1) determinazione di un numero di cinque cifre, mediante estrazione di cinque sfere, ciascuna da un'urna contenente dieci sfere contraddistinte dai numeri da 0 e 9;

2) designazione del Paese partecipante alla lotteria europea che ha emesso il biglietto vincente, mediante estrazione di una sfera da un'urna contenente 125 sfere rappresentanti ciascuna una quota di partecipazione al finanziamento del premio europeo. Ciascuna sfera porterà l'indicazione di un Paese partecipante e a ciascun Paese saranno attribuite tante sfere quante sono le quote di finanziamento sottoscritte;

3) se necessario in base alla disciplina nazionale del Paese designato secondo le modalità del precedente punto 2), si procederà ad una estrazione complementare a quella del numero di cinque cifre al fine di ottenere l'individuazione del biglietto o dei biglietti vincenti o della frazione o delle frazioni dei biglietti vincenti.

Il giorno 11 ottobre 1998 alle ore 18 presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11, si procederà con le modalità di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, ad ulteriori estrazioni per l'attribuzione dei premi nazionali nel numero e nell'entità che saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Qualora il premio europeo venga attribuito all'Italia, il relativo biglietto non parteciperà all'attribuzione dei suindicanti premi nazionali.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione del premio europeo alla data del 10 ottobre 1998 e le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti i premi nazionali alla data dell'11 ottobre 1998, come sopra stabilito, le operazioni avverranno in luogo, giorno ed ora che saranno fissati con apposito decreto.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti i premi nazionali e registrati a verbale i risultati di essi sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi tre biglietti estratti vincenti con le prime tre squadre di balestrieri classificatesi nel «XIV Campionato italiano di balestra antica».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalla graduatoria ufficiale fornita dalla giuria e sarà effettuato inserendo in

un'urna i biglietti estratti vincenti i premi di prima categoria ed in un'altra urna i nominativi delle squadre sulla base della graduatoria ufficiale; la contestuale estrazione di un biglietto e di un nominativo determinerà l'abbinamento.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria nel caso di giudizio «*ex-aequo*» della classifica del «Campionato italiano di balestra antica» di più squadre, si effettuerà il sorteggio tra le squadre classificatesi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio «*ex-aequo*» di più squadre per uno dei posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quello immediatamente successivo fino al numero delle squadre giudicate «*ex-aequo*» verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle squadre in questione.

Qualora la classifica non dovesse determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti alle posizioni della classifica.

Qualora la manifestazione alla quale è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi nazionali verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento, sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati delle operazioni.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi ai sensi dell'art. 17 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria europea 1998 cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di lunedì 5 ottobre 1998. Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 20,30 del 10 ottobre 1998.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di mercoledì 7 ottobre 1998.

Art. 8.

La dott.ssa Carmen Maresca, consigliere amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti i premi nazionali.

Detto funzionario, in caso di impedimento sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente amministrativo aggiunto dell'Amministrazione dei monopoli di Stato o dal dott. Antonio Salimbene consigliere amministrativo della medesima amministrazione.

Art. 9.

I risultati dell'estrazione del premio europeo e dell'estrazione dei premi nazionali saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Art. 10.

Per la partecipazione al premio europeo di cui alle premesse è autorizzato l'impegno ed il pagamento dell'importo di ECU 720.000 pari a circa L. 1.398.000.000 a carico del capitolo 2001 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 9 giugno 1998

*Il direttore generale:* CUTRUPI

*Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1998*
*Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 86*

**98A5953**

---

DECRETO 16 giugno 1998.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Varese.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Varese ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio in data 1° giugno 1998, dovuto alla partecipazione del personale in servizio ad un'assemblea sindacale indetta dalle OO.SS. RDB/CUB dalle ore 8,30 alle ore 11,45;

Vista la relazione n. 78/98 del 9 giugno 1998 del servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio dalle ore 8,30 alle ore 11,45 del giorno 1° giugno 1998;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Varese in data 1° giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 giugno 1998

*Il direttore:* CONAC

**98A5923**

---

DECRETO 30 giugno 1998.

**Determinazione del coefficiente di rettifica da applicare agli interessi ed altri proventi dalle obbligazioni e titoli similari maturati dal giorno dell'emissione.**

## IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

## IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 riguardante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, i quali prevedono che con apposito decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, nonchè del coefficiente di rettifica finalizzato a rendere equivalente la tassazione in base alla percezione con quella in base alla maturazione, e che il medesimo regime può essere esteso ad altre tipologie di obbligazioni e titoli similari con cedola;

Decreta:

1. Il coefficiente di rettifica di cui all'art. 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, da applicare agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari indicati nel comma 1 del medesimo articolo, maturati dopo $t$ giorni dall'emissione, è determinato in base alla seguente formula:

$$x = \frac{Pe(1+i)^{t/365} - Pe(1+(1-a)i)^{t/365}}{ra}$$

dove:

$x$ = Coefficiente di rettifica;

$Pe$ = Prezzo di emissione

$i$ = $(Pr/Pe)^{365/n} - 1$ con: $Pr$ = prezzo di rimborso;
$n$ = numero dei giorni intercorrenti fra la data di emissione e quella di rimborso;

$t$ = numero dei giorni intercorrenti fra la data di emissione e il giorno nel quale vengono calcolati gli interessi ed altri proventi, tenendo conto che ai fini del calcolo del coefficiente di rettifica si assume in ogni caso che $t \geq 365$;

$r$ = interessi ed altri proventi maturati dopo $t$ giorni dall'emissione, pari a:
$Pe(1+i)^{t/365} - Pe$; con: $t \geq 365$;

$a$ = aliquota unitaria di prelievo applicabile agli interessi ed altri proventi del titolo.

2. Per i titoli indicati nel comma precedente, emessi anteriormente al 1° luglio 1998 ed aventi alla predetta data vita residua superiore a due anni, il prezzo di emissione di cui al comma 1 è pari al prezzo originario di emissione maggiorato degli interessi ed altri proventi maturati fino al 30 giugno 1998 incluso, calcolati in regime di capitalizzazione composta o semplice sulla base di quanto stabilito nel prospetto di emissione; in mancanza di una previsione specifica nel prospetto di emissione, i predetti interessi ed altri proventi si considerano maturati in regime di capitalizzazione semplice. Relativamente ai titoli di cui al presente comma, per il calcolo del coefficiente di rettifica si assume altresì che:

$n$ = numero di giorni intercorrenti fra il 30 giugno 1998 e la data di scadenza;

$t$ = numero dei giorni intercorrenti fra il 30 giugno 1998 e il giorno nel quale vengono calcolati i proventi, tenendo conto che ai fini del calcolo del coefficiente di rettifica si assume in ogni caso che $t \geq 365$;

$r$ = interessi ed altri proventi maturati dopo $t$ giorni successivi al 1° luglio 1998 incluso.

3. Ai fini del calcolo delle plusvalenze o minusvalenze relative ai titoli di cui ai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il corrispettivo della cessione, o il valore di rimborso, e il valore o costo di acquisto sono assunti entrambi al netto dei proventi maturati, determinati secondo le regole stabilite nei precedenti commi e senza l'applicazione del coefficiente di cui al comma 1.

4. Le norme del presente decreto si applicano anche alle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi muniti di un'unica cedola interessi avente la stessa durata del titolo. Per il calcolo del coefficiente di rettifica relativo a tali titoli, si assume che *Pr* comprende anche l'importo della cedola interessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1998

*Il Ministro delle finanze*
VISCO

*Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
CIAMPI

**98A5955**

---

DECRETO 30 giugno 1998.

**Istituzione di millecinquanta nuovi punti di raccolta del gioco del lotto da attribuire alle rivendite speciali permanenti.**

## IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che prevede l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto affinché entro tre anni dalla data di entrata in vigore di detta norma sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta;

Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1995 - supplemento n. 286, con il quale sono stati istituiti n. 9.450 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto;

Visto l'art. 3, comma 226, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede la attribuzione delle nuove concessioni per la raccolta del gioco del lotto, fino al 10 per cento, a rivendite speciali permanenti di generi di monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle aviolinee ed in stazioni di servizio autostradali;

Ritenuto che dette nuove concessioni possono essere attribuite in ragione di n. 1.050 ai fini del raggiungimento del numero complessivo di n. 15.000 punti previsti dal citato art. 33, comma 1, della legge n. 724/1994 e nel rispetto della percentuale prevista dall'art. 3, comma 226, della legge n. 549/1995;

Atteso che, in considerazione della diversa tipologia delle rivendite speciali destinatarie dei nuovi punti di raccolta del gioco, si rende necessario, al fine di stabilire i criteri per la più adeguata distribuzione di detti nuovi punti, la preventiva acquisizione delle domande dei titolari delle rivendite speciali in questione;

Sentite le organizzazioni sindacali dei rivenditori di generi di monopolio e dei raccoglitori ex dipendenti del lotto, maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti millecinquanta nuovi punti di raccolta del gioco del lotto, da attribuire alle rivendite speciali permanenti di generi di monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle aviolinee ed in stazioni di servizio autostradali, sulla base dei criteri che saranno stabiliti con separato provvedimento.

Art. 2.

Le domande per ottenere la concessione dei punti di raccolta del gioco del lotto di cui al precedente art. 1, devono essere presentate sulla base dello schema allegato, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente per territorio.

Roma, 30 giugno 1998

*Il direttore generale:* CUTRUPI

**DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN PUNTO DI RACCOLTA DEL GIOCO DEL LOTTO site in rivendite speciali permanenti**

**marca da bollo**

**All'Ispettorato Comp.le dei Monopoli di Stato di:** ______

Il sottoscritto: ______ Titolare della rivendita speciale permanente n° ______

sita in Stazione Ferroviaria ☐
sita in Stazione Marittima ☐
sita in Stazione Automobilistica ☐
sita in Stazione Aviolinee ☐
sita in Stazione di Servizio autostradale ☐
(barrare la casella relativa alla tipologia di rivendita speciale)

Comune di: ______ Provincia ______

Località, frazione, etc.. ______

Via/p.zza ______ n° ______

**CHIEDE**

**L'assegnazione di un punto di raccolta del gioco del lotto ai sensi dell'art. 3, comma 226, legge n. 549/1995**

A tal fine dichiara che la rivendita di cui sopra è stata istituita il: ______ ______ ______
giorno mese anno

Data ______ Firma ______

**98A5954**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DIRETTIVA 18 giugno 1998.

**Nuove norme disciplinanti l'attività del Provveditorato generale dello Stato.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto l'art. 3, comma 4, di detto decreto legislativo, che determina le nuove competenze del Provveditorato generale dello Stato;

Considerata la necessità di una disciplina esplicativa di dette nuove attribuzioni, intesa a regolamentare, in materia di acquisizione di beni e servizi, l'azione del Provveditorato generale dello Stato a beneficio delle amministrazioni pubbliche;

Tenuto conto, in particolare, della necessità di disciplinare, nell'ambito delle sue funzioni generali, i compiti di consulenza in materia di appalti e contratti, di indirizzo e consulenza tecnica, di indirizzo e verifica delle politiche di spesa, al fine di assicurare la gestione economica, efficiente e coordinata degli acquisti di beni e servizi;

Preso atto delle conclusioni della commissione di studio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1996 «per contrastare i fenomeni di corruzione e per migliorare l'azione della pubblica amministrazione», meglio nota come «Commissione Minervini», la quale, nella relazione redatta a conclusione dei propri lavori, ha, tra l'altro, approfondito gli aspetti concernenti l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, non mancando di rilevare:

*a)* l'inadeguatezza delle strutture in materia contrattuale presso le varie amministrazioni, a cui si potrà ovviare attraverso la costituzione di appositi uffici-contratti;

*b)* l'opportunità di istituire uffici di progettazione con competenze d'ordine tecnico;

*c)* l'opportunità di individuare nell'ambito del Ministero del tesoro un organismo specializzato, che possa ovviare — così come avviene attualmente in materia di informatica presso l'A.I.P.A. — alla disomogeneità ed eccessiva onerosità dei prezzi praticati alle varie amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi, attraverso l'esercizio di un controllo di congruità tecnico-economica;

E M A N A

la seguente direttiva:

*1) Nuove norme disciplinanti l'attività del P.G.S.*

L'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, trasforma il Provveditorato generale dello Stato da struttura preminentemente operativa per l'acquisizione di beni e servizi, in organo che:

1. «... assicura la consulenza per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni dello Stato;

2. su richiesta dei dirigenti responsabili degli acquisti, procede a controlli di qualità ...;

3. provvede altresì, su richiesta di amministrazioni dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, all'esecuzione di specifici programmi di approvvigionamento di beni e servizi, anche comuni a più amministrazioni;

4. elabora parametri e criteri in materia di acquisizione e gestione economica delle risorse strumentali da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ai fini di valutazioni sulla congruità dei prezzi;

5. esercita le attribuzioni previste dalla legge in ordine all'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché in materia di vigilanza e controllo sulla produzione dei valori e degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto».

Salvo che per il compito di cui al punto 5, le restanti attribuzioni determinano una diversa articolazione del Provveditorato generale dello Stato, nonché sostanziali cambiamenti nei rapporti tra il Provveditorato generale dello Stato stesso e le varie amministrazioni dello Stato in materia di forniture di beni e servizi.

La nuova articolazione delle competenze del Provveditorato generale dello Stato si colloca nel piano generale di atuazione del decentramento amministrativo perseguito dal Governo e, di recente, specificamente avviato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, più nota come «1ª Legge Bassanini».

In sostanza, prende concretamente corpo, nel settore specifico dell'acquisizione di beni e servizi, l'opera di individuazione di «centri di spesa» presso le varie amministrazioni dello Stato, ai quali il Provveditorato generale dello Stato dovrà fornire il proprio supporto di competenza, sia in materia contrattuale e tecnica, che di riscontro della omogeneità e congruità dei prezzi spuntati dalle singole amministrazioni.

*2. Attività di consulenza e supporto di qualità.*

Il Provveditorato generale dello Stato esercita la propria azione di supporto rivolta alle amministrazioni dello Stato per le seguenti attività:

*a)* informazione ed aggiornamento concernenti la normativa comunitaria regolante l'acquisizione di beni e servizi;

*b)* sviluppo delle procedure di acquisizione di beni e servizi;

*c)* definizione di prescrizioni tecniche, generali e per casi particolari, attraverso la predisposizione e diffusione di specifici capitolati;

*d)* predisposizione di schemi di contratto;

*e)* attività formativa rivolta a responsabili e addetti degli uffici-contratti presso le varie amministrazioni;

*f)* attività di studio per la stesura di regolamenti attuativi di leggi nonché per lo snellimento di procedure amministrative concernenti la gestione dei contratti;

*g)* controllo di congruità tecnico-economica dei prezzi praticati alle amministrazioni, se richiesto;

*h)* controlli di qualità dei beni e servizi, se richiesto;

*i)* indicazione dei prezzi per l'acquisto di beni e servizi standard.

I diversi centri di spesa presso le varie amministrazioni, che necessitino dell'intervento del Provveditorato generale dello Stato relativamente ai servizi sopra elencati, possono, pertanto, rivolgersi direttamente a detto ufficio, che è in condizione di mettere a disposizione, sin d'ora, i seguenti supporti:

ampia documentazione relativa a prescrizioni tecniche per settori merceologici, che definiscono le caratteristiche dei prodotti;

una struttura tecnico-operativa per l'analisi chimico-merceologica, dei prodotti ivi compresi i controlli di qualità, in grado altresì di disporre accertamenti di varia natura, di elaborare prescrizioni tecniche «ad hoc» e di eseguire collaudi delle forniture e sopralluoghi per progettare l'ottimale sfruttamento degli spazi e l'installazione di impianti tecnologici e apparecchiature varie;

un ufficio studi competente in materia contrattuale, con particolare riferimento alla normativa comunitaria relativa agli acquisti di beni e servizi, per l'esame delle problematiche e l'accertamento della conformità degli atti di gara alle norme comunitarie e nazionali disciplinanti gli appalti pubblici, nonché per la divulgazione di documentazioni esplicative, delle procedure, schemi di bandi di gara e di contratti;

un ufficio studi dell'andamento dei prezzi di mercato, con particolare riferimento a prodotti di maggiore diffusione e per i principali servizi, che può contare sulla notevole attività contrattualistica posta in essere, sulle ricerche di mercato condotte e sull'esperienza, in generale, acquisita in decenni di attività nel settore;

una struttura di indirizzo e di consulenza per la definizione dei programmi di acquisto e la loro attuazione coordinata, efficace ed economica.

A medio termine, inoltre, il Provveditorato generale dello Stato curerà, in collaborazione, se opportuno, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e/o altri qualificati organismi, la definizione di attività formative rivolte al personale operante nell'ambito dei centri di spesa istituiti presso le varie amministrazioni statali, al fine di illustrare i procedimenti amministrativi e tecnici che si possono seguire, nel rispetto delle normative comunitaria e nazionale vigenti. Le amministrazioni interessate possono rappresentare le proprie esigenze al riguardo, rivolgendosi direttamente al Provveditorato generale dello Stato, che all'occorrenza, potrà strutturare anche corsi specifici presso le amministrazioni stesse.

Il Provveditorato generale dello Stato offrirà la sua collaborazione, inoltre, alla stesura di regolamenti attuativi delle recenti leggi n. 59 e n. 127 del 1997 (cosiddette leggi Bassanini) le quali dettano norme anche per la disciplina degli appalti pubblici. Curerà, altresì, la redazione di circolari che illustrino in modo analitico lo sviluppo delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi, che saranno diffuse a tutte le amministrazioni aggiudicatrici; a tale scopo sono istituiti presso il Provveditorato stesso specifici gruppi operativi con il compito di tenere collegamenti con le varie amministrazioni aggiudicatrici.

3. *Elaborazione di parametri e criteri in materia di acquisizione e gestione economica delle risorse.*

Un compito particolarmente significativo affidato al Provveditorato generale dello Stato è l'elaborazione di «parametri e criteri in materia di acquisizione e gestione economica delle risorse strumentali da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ai fini di valutazioni sulla congruità dei prezzi». Non appare, pertanto, superfluo sottolineare, l'esigenza, di assicurare — pur nel pieno rispetto dei principi di attuazione del decentramento amministrativo perseguito dall'azione del Governo — una sostanziale omogeneità nella determinazione delle congruità economiche dei prezzi spuntati dalle varie amministrazioni appaltanti; ciò al fine di consentire l'ovvio controllo della spesa per l'acquisizione di beni e servizi ed evitare dannosi e ingiustificati sprechi nell'utilizzo del denaro pubblico.

A tale scopo, i responsabili degli acquisti dovranno fare riferimento agli strumenti per la regolamentazione delle forniture di beni e servizi, già approntati o da approntare da parte del Provveditorato generale dello Stato, in particolare:

alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 15 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* -

serie generale - n. 86 dell'11 aprile 1992, con il quale è stata determinata la dotazione degli uffici della pubblica amminstrazione;

agli schemi di capitolati relativi ad arredi per uffici di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 (supplemento ordinario) del 4 ottobre 1997, emesso in attuazione dell'art. 6, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

agli altri capitolati tecnici e/o parametri, in possesso del Provveditorato generale ed a disposizione delle amministrazioni pubbliche richiedenti.

Poiché i capitolati tecnici ed i parametri approntati dal Provveditorato generale dello Stato costituiscono un riferimento per i responsabili degli acquisti delle varie amministrazioni, dovranno essere trasmessi al Provveditorato stesso, ai fini di una preventiva valutazione ed approvazione, i capitolati e le prescrizioni che eventualmente si discostassero dagli standard emanati.

Al fine di poter dar corso alla sistematica azione di indirizzo e verifica delle politiche di spesa — indispensabile, tra l'altro, all'azione di determinazione dei criteri di acquisizione ed all'individuazione di fasce di prezzi di riferimento — il Provveditorato generale dello Stato si farà carico di stabilire regolari contatti con le amministrazioni appaltanti, per acquisire informazioni circa i prezzi spuntati dai singoli centri di spesa, la natura dei prodotti acquistati, la loro destinazione e la rispettiva composizione.

Gli uffici erogatori di spesa per l'acquisizione di beni e servizi sono tenuti ad agevolare tale opera di monitoraggio espletato dal Provveditorato generale dello Stato ed a fornire tutte le informazioni e documentazione richieste.

Dell'esito delle verifiche operate presso i vari enti appaltanti, il Provveditorato generale dello Stato informerà i servizi di controllo interno delle rispettive amministrazioni (istituiti ai sensi dell'art. 20 della legge 3 febbraio 1993, n. 29), nonché eventualmente altri competenti uffici, compresa la Corte di conti.

Nell'ambito delle attribuzioni del Provveditorato generale dello Stato restano confermate le competenze ad autorizzare il passaggio di carico dei beni da un'amministrazione ad un'altra, nonché le prerogative relative alla cessione dei beni mobili ed il controllo sulla gestione degli uffici dei consegnatari.

Tutto quanto fin qui detto in materia di consulenza, di prezzi e di controllo non trova applicazione in caso di prodotti informatici, sui quali deve essere sentita, direttamente dalle amministrazioni interessate, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

*4. Esecuzione, su richiesta di amministrazioni dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, di specifici programmi di approvvigionamento di beni e servizi, anche comuni a più amministrazioni.*

I programmi di approvvigionamento di beni e servizi in corso da parte del Provveditorato generale dello Stato nel 1998, saranno svolti e portati a conclusione dal Provveditorato generale stesso con i fondi già a disposizione, per evitare disservizi e confusione di compiti. Anche per quanto concerne le utenze, per l'anno 1998, le relative spese faranno carico al Provveditorato generale dello Stato utilizzando gli stanziamenti di cui dispone nella specifica unità previsionale di base.

A decorrere dal 1999 e a regime, gli stanziamenti per l'acquisizione di beni e servizi saranno ripartiti fra le amministrazioni interessate per l'effettuazione delle spese finora sostenute dal Provveditorato generale dello Stato; le somme predette saranno allocate nei pertinenti centri di responsabilità/unità previsionali di base/capitoli. In proposito si rinvia alle recenti istruzioni emanate con le circolari relative all'assestamento del bilancio 1998 (n. 26 del 18 marzo 1998) e alle previsioni 1999 (n. 25 del 18 marzo 1998), in quanto compatibili con la presente direttiva.

Per quanto riguarda le utenze, dall'anno 1999, le relative spese dovranno anch'esse far carico alle rispettive amministrazioni, alle quali il Provveditorato generale dello Stato provvederà a trasferire i relativi contratti.

Le amministrazioni che intendano affidare al Provveditorato generale dello Stato l'esecuzione di piani specifici di approvvigionamento di beni e servizi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, previa verifica da parte delle amministrazioni stesse dell'esistenza, nelle pertinenti unità previsionali di base, dei fondi occorrenti per la realizzazione dei programmi medesimi, possono chiedere che l'attività relativa agli acquisti e alle forniture venga eseguita dal Provveditorato generale dello Stato nella veste di funzionario delegato.

Ciò in attesa che, con la riforma delle procedure di spesa dello Stato, siano apprestate opportune soluzioni per la regolamentazione delle situazioni anzidette.

Nell'esercizio dei poteri così delegati, il Provveditorato generale dello Stato, gestirà tutte le fasi della procedura di approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni richiedenti, alle quali gli stessi saranno destinati, con l'obbligo di rendere il conto ai sensi degli articoli 60 e 61 della legge di contabilità dell'art. 333 del relativo regolamento, nonché ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 367 del 1994.

Con le stesse modalità di cui sopra, il Provveditorato generale dello Stato è competente ad espletare le procedure relative alla stipulazione di convenzioni o con-

tratti generali che interessino nel loro complesso tutti i rami dell'amministrazione (come ad esempio le convenzioni generali relative alle assicurazioni degli autoveicoli, l'erogazione dei buoni pasto, il rilascio delle carte di credito, quale strumento di pagamento in determinati casi previsti dalla legge), fino a diversa determinazione delle amministrazioni stesse.

Per quanto attiene alle forniture di carta bianca, stampati, prodotti cartotecnici e carte valori, nulla è innovato, permanendo il monopolio legale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Pertanto, le amministrazioni dovranno continuare a rivolgersi, come di consueto, al Provveditorato generale ai fini delle relative ordinazioni, fermo restando l'impegno della spesa e il pagamento a carico delle amministrazioni medesime.

Roma, 18 giugno 1998

*Il Ministro:* CIAMPI

98A5922

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 23 aprile 1998.

**Autorizzazione di libero ingresso nell'area archeologica del «Palazzo dei Capitani», in Ascoli Piceno.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA. E SS.

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78, recante norme sulla «Soppressione della tassa d'ingresso nei Musei statali»;

Visto il regolamento di esecuzione della legge n. 78/1997 di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998 con il quale è stato nominato il comitato per i biglietti d'ingresso;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1994;

Vista la nota n. 4022 in data 3 aprile 1996 della Soprintendenza archeologica delle Marche concernente la proposta di revoca del biglietto di L. 4.000 per l'ingresso nell'area archeologica del «Palazzo dei Capitani» di Ascoli Piceno per la particolare configurazione del luogo che rende difficoltosa la realizzazione di una biglietteria nell'ambito degli scavi;

Valutate le motivazioni addotte della soprintendenza, considerato anche che gli introiti L. 860.000, rilevati nel 1997, risultano di gran lunga inferiori alle spese di esazione del biglietto sostenuti dall'amministrazione;

Sentito il parere del comitato citato nelle premesse, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1998, nella riunione del 5 febbraio 1998;

Decreta:

Ai sensi del regolamento di esecuzione della legge n. 78/1997 — di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, art. 4, punto 1 — è autorizzato il libero ingresso nell'area archeologica del «Palazzo dei Capitani» di Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1998

*Il direttore generale:* SERIO

*Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1998*
*Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 124*

98A5924

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 16 giugno 1998.

**Modalità di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998.**

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il V Piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997, che contempla, tra le misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la previsione di periodi di interruzione tecnica;

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di pesca ed acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Considerata la necessità di fissare le modalità di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca in maniera da assicurare — secondo le indicazioni del piano triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente — un incremento della biomassa pescabile;

Considerata inoltre la necessità di istituire zone di riposo biologico finalizzate principalmente alla protezione delle specie *Merluccius merluccius* e il *Nephrops norvegicus*;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 15 giugno 1998, hanno reso all'unanimità parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina, con le modalità specificate negli articoli seguenti, l'attuazione delle interruzioni tecniche della pesca nell'anno 1998, per navi abilitate allo strascico e/o volante.

2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna l'attuazione delle interruzioni tecniche della pesca è disciplinata dalle rispettive legislazioni regionali.

3. Le disposizioni previste dal presente decreto non si applicano alle navi abilitate alla sciabica che possono esercitare la pesca nei periodi di interruzione tecnica.

Art. 2.

1. Per tutte le navi da pesca, autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Pesaro compresi e da Termoli a Brindisi compresi, è prevista una interruzione tecnica obbligatoria della pesca dal 20 luglio al 2 settembre 1998.

2. Per tutte le navi da pesca, autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Ancona a Pescara compresi, è prevista una interruzione tecnica obbligatoria della pesca dal 17 agosto al 30 settembre 1998. Nel successivo mese di ottobre la pesca, con gli attrezzi di cui all'art. 1, comma 1, nelle acque prospicienti detti compartimenti marittimi è consentita esclusivamente alle unità iscritte nei registri dei medesimi compartimenti.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto le acque prospicienti ciascun compartimento marittimo, tra quelli previsti dai commi 1 e 2, sono delimitate dal parallelo tracciato, fino al limite delle acque territoriali croate, a partire dal punto di intersezione tra il limite esterno delle acque territoriali italiane e la linea di delimitazione a mare dei compartimenti suddetti.

4. Le imprese di pesca, armatrici di navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante ed iscritte nei compartimenti marittimi da Gallipoli ad Imperia compresi, hanno facoltà di aderire all'interruzione tecnica della pesca nel periodo dal 14 settembre al 28 ottobre 1998.

5. Le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, adibite per consuetudine alla pesca dei gamberi di profondità nello Ionio e nel Tirreno secondo le risultanze agli atti del Ministero per le politiche agricole, sospendono obbligatoriamente la pesca dal 14 settembre al 28 ottobre 1998. Gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 1, possono essere effettuati anche in un porto diverso da quello d'iscrizione, purché in esso sia presente l'autorità marittima.

6. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico in cui è disposta l'interruzione tecnica obbligatoria della pesca di cui ai commi 1 e 2 è vietata, per il periodo di divieto, la pesca a strascico e/o volante anche alle navi provenienti da altri compartimenti.

Art. 3.

1. La nave di cui all'art. 2, commi 1 e 2, previa esplicita richiesta dell'armatore al capo del compartimento d'iscrizione, da presentare entro il giorno precedente l'inizio dell'interruzione tecnica, può essere autorizzata, per tutto il periodo d'interruzione, ad esercitare la pesca con tutti gli altri sistemi autorizzati sulla licenza.

2. La richiesta di cui al precedente comma 1 comporta la rinuncia, da annotarsi sulla licenza da pesca a cura del Capo del compartimento d'iscrizione, all'utilizzazione del sistema a strascico e/o volante per quaranta giorni dopo il termine dell'interruzione tecnica, previo sbarco delle attrezzature.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 comporta l'inapplicabilità delle misure sociali eventualmente disposte in applicazione della legge n. 164/1998 in premessa citata.

Art. 4.

1. Durante il periodo d'interruzione tecnica è consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, purché la relativa istanza di rinnovo sia stata prodotta in data antecedente alla scadenza del certificato stesso.

2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al comma 1, la nave può, durante il periodo d'interruzione tecnica, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni stesse, così come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale si è iniziata l'interruzione tecnica.

3. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno realizzate le operazioni.

4. La nave, posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non è ammessa alle misure sociali eventualmente disposte in applicazione della legge n. 164/1998 in premessa citata.

Art. 5.

1. A cura dell'armatore devono essere depositati, presso gli uffici marittimi, entro il giorno precedente a quello di inizio dell'interruzione tecnica, nell'orario fissato da ciascun ufficio in modo da tenere conto, per quanto possibile, del ritorno dalla giornata di pesca, i documenti di bordo dell'unità che effettua l'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

2. Entro tre giorni dall'inizio dell'interruzione tecnica per le navi dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'autorità marittima, presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica

all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione della nave e la data di inizio dell'interruzione tecnica.

3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo ai sensi dei commi 1 e 2, la nave non può essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 6.

1. Al termine del pertinente periodo l'autorità marittima, nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione tecnica, rilascia, per ciascuna nave, un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato *A*, da cui risulti il periodo di interruzione effettuato.

Art. 7.

1. Nel periodo successivo all'interruzione tecnica, le navi iscritte ed operanti nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, abilitate allo strascico e/o volante, rimangono ferme il sabato e la domenica. Dal termine dell'interruzione tecnica sino al 31 ottobre 1998 rimangono ferme anche il venerdì.

2. Nel periodo successivo all'interruzione tecnica, le navi iscritte ed operanti nei compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio, abilitate allo strascico e/o volante, rimangono ferme il sabato e la domenica.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non sono derogabili esclusi i casi espressamente previsti dall'art. 8.

4. Nei giorni di fermo tecnico di cui ai commi 1 e 2 non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

5. Le navi abilitate ai sistemi di pesca stagionali, ai sistemi di posta fissa, ai palangari e alle reti a circuizione, nonché le unità asservite ad impianti di acquacoltura possono, su richiesta dell'armatore presentata alla capitaneria di porto di iscrizione, esercitare la pesca anche nei giorni di sabato e domenica previa sospensione dell'abilitazione a tutti gli altri sistemi di pesca da annotarsi sulla licenza di pesca a cura dell'autorità marittima, assicurando comunque il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale.

6. Nei giorni di fermo di cui ai commi 1 e 2 non è consentito, con l'eccezione dei casi espressamente previsti dal presente decreto, l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e/o volante a nessuna nave anche se proveniente da altri compartimenti marittimi.

Art. 8.

1. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché le navi che effettuano per consuetudine la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle prescrizioni dell'art. 7, attuano il fermo tecnico al termine di ogni campagna di pesca in ragione di due giorni per ogni cinque di attività. A tal fine il capo del compartimento d'iscrizione della nave rilascia apposita autorizzazione su richiesta dell'armatore presentata almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni campagna di pesca.

2. Ai fini dell'osservanza del fermo tecnico di cui al comma 1 l'armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria di porto d'iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca e a consegnare i relativi documenti di bordo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia e della Sardegna che operino oltre i limiti del mare territoriale; fanno eccezione le navi che esercitano la pesca nelle acque del Canale di Sicilia.

Art. 9.

1. Sono istituite le zone di riposo biologico individuate dalle seguenti coordinate geografiche:

*Zona A*
*(al largo delle coste dell'Argentario - Kmq 50)*

*a)* lat. 42°20' - long. 10°50';
*b)* lat. 42°23' - long. 10°50';
*c)* lat. 42°20' - long. 10°44';
*d)* lat. 42°23' - long. 10°44'.

*Zona B*
*(al largo delle coste meridionali del Lazio - Kmq 125)*

*a)* lat. 41°07,56' - long. 13°27,04';
*b)* lat. 41°05,11' - long. 13°37,57';
*c)* lat. 41°01,21' - long. 13°36,30';
*d)* lat. 41°04,07' - long. 13°25,37'.

*Zona C*
*(al largo delle coste della Puglia - Kmq 100)*

*a)* lat. 41°30,4' - long. 17°03,4';
*b)* lat. 41°25,3' - long. 17°05,6';
*c)* lat. 41°16,6' - long. 16°57,1';
*d)* lat. 41°21,3' - long. 16°57,1'.

*Zona D*
*(alla Fossa di Pomo - Kmq 2.226)*

*a)* lat. 43°00' - long. 14°56';
*b)* lat. 43°28' - long. 15°18';
*c)* lat. 43°16' - long. 15°40';
*d)* lat. 42°51' - long. 15°16'.

2. La dichiarazione di zona di riposo biologico di cui alla lettera *D* ha effetto fino al limite esterno delle acque territoriali croate.

Art. 10.

1. Nelle zone di riposo biologico indicate dall'art. 9 è vietato l'esercizio della pesca sia professionale che sportiva.

2. Con successivo provvedimento sono individuate le modalità di esercizio delle attività di pesca nelle zone

di cui all'art. 9, nonché di quella di controllo, prevedendo il coinvolgimento delle associazioni professionali della pesca. Nell'individuazione degli attrezzi consentiti sarà comunque previsto il divieto di impiego dei palangari di fondo, dello strascico e della volante.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1998

*Il Ministro*: PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1998*
*Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 141*

---

ALLEGATO *A*

Dichiarazione

Si dichiara che il M/p ............................................... n. ..........
di matricola del R.N.M.G. di ...................................... ha effettuato
nell'anno 1998 l'interruzione tecnica nel periodo dal .......................
al ..............................

Il comandante
..............................

98A5950

---

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 maggio 1998.

**Scioglimento di alcune società cooperative.**

### IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, delle società cooperative sottoelencate:

1) cooperativa edilizia «Sara» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dott. Giovanni Fadda in data 11 febbraio 1974, repertorio n. 10724, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 6434 - B.U.S.C. n. 2185;

2) cooperativa edilizia «Arralla» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dott. Giovanni Fadda in data 22 gennaio 1971, repertorio n. 10581, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 6433 - B.U.S.C. n. 2182;

3) cooperativa edilizia «Diana» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dott. Giovanni Fadda in data 11 dicembre 1973, repertorio n. 10316, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 6457 - B.U.S.C. n. 2200;

4) cooperativa edilizia «Alfa Centauri» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dott.ssa Fernanda Locci in data 8 marzo 1973, repertorio n. 614642, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 5900 - B.U.S.C. n. 2627;

5) cooperativa edilizia «Altair» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dott. Giovanni Fadda in data 25 novembre 1969, repertorio n. 5226, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 4911 - B.U.S.C. n. 1751;

6) cooperativa edilizia «La Speranza» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dott. Leonida Onano in data 18 novembre 1970, repertorio n. 89547, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 5122 - B.U.S.C. n. 1813;

7) cooperativa edilizia «Casa Giovane» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dott. Cesari Cherchi in data 8 luglio 1971, repertorio n. 32945, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 5306 - B.U.S.C. n. 1855;

8) cooperativa edilizia «I Finanziari» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dott. Arturo Saba in data 3 maggio 1974, repertorio n. 211035, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 6597 - B.U.S.C. n. 2262.

Cagliari, 25 maggio 1998

*Il direttore reggente:* MURA CHERCHI

98A5789

DECRETO 29 maggio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Ecoservizi», in Brindisi.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di accertamento ispettivo eseguito nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 rinuncia al contributo per ispezione ordinaria biennio 1997-98;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «Ecoservizi», con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Bruno Cafaro in data 19 febbraio 1986, repertorio n. 12093, registro società n. 4009 del tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 1653/217082.

Brindisi, 29 maggio 1998

*Il direttore:* MARZO

98A5790

DECRETO 29 maggio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Oleificio coop.vo S. Antonio alla Macchia», in S. Pancrazio Salentino.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cocoerativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 rinuncia al contributo per ispezione ordinaria biennio 1997-98;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa agricola «Oleificio coop.vo S. Antonio alla Macchia», con sede in S. Pancrazio Salentino, costituita per rogito dott. Vincenzo Resta in data 25 settembre 1973, repertorio n. 58870, registro società n. 1200 del tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 741/139680.

Brindisi, 29 maggio 1998

*Il direttore:* MARZO

98A5791

DECRETO 29 maggio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Multipla», in Brindisi.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 rinuncia al contributo per ispezione ordinaria biennio 1995-96;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «Multipla», con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Michele Errico in data 18 novembre 1988, repertorio n. 3441, registro società n. 5480 del tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 1984/239697.

Brindisi, 29 maggio 1998

*Il direttore:* MARZO

**98A5792**

---

DECRETO 29 maggio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa mista «Servizio emergenza radio marittima», in Brindisi.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 rinuncia al contributo per ispezione ordinaria biennio 1997-1998;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa mista «Servizio emergenza radio marittima», con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Ernesto Narciso in data 14 ottobre 1986, repertorio n. 21623, registro società n. 4327 del tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 1732/222755.

Brindisi, 29 maggio 1998

*Il direttore:* MARZO

**98A5793**

---

DECRETO 29 maggio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa mista «Ars et Labor», in Ceglie Messapico.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di accertamento ispettivo eseguito nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 rinuncia al contributo per ispezione ordinaria biennio 1997-1998;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

cooperativa mista «Ars et Labor», con sede in Ceglie Messapico, costituita per rogito dott. Giuseppe Trinchera in data 10 settembre 1992, repertorio n. 5052, registro società n. 7104 del tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 2226/260583.

Brindisi, 29 maggio 1998

*Il direttore:* MARZO

**98A5794**

DECRETO 29 maggio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «California V.C. 79», in Villa Castelli.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa agricola «California V.C. 79», con sede in Villa Castelli, costituita per rogito dottor Ernesto Narciso in data 10 aprile 1979, repertorio n. 22940, registro società n. 1965 del tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 1043/170246.

Brindisi, 29 maggio 1998

*Il direttore:* MARZO

98A5795

DECRETO 29 maggio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «G.E.F.I.M.A.T.», in Mesagne.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia al contributo per ispezione ordinaria biennio 1997-1998;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «G.E.F.I.M.A.T.», con sede in Mesagne, costituita per rogito dott. Roberto Nicoletta in data 23 maggio 1986, repertorio n. 73397, registro società n. 4162 del tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 1690/219994.

Brindisi, 29 maggio 1998

*Il direttore:* MARZO

98A5796

DECRETO 9 giugno 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Agricoltura, ecologia, ambiente», in Allerona.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale gli uffici del lavoro e della massima occupazione dovranno procedere con provvedimento dirigenziale allo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1997;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa «Agricoltura, ecologia, ambiente» dal quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale delle cooperative del giorno 4 marzo 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Agricoltura, ecologia, ambiente», con sede in Allerona (Terni), piazza Santa Maria n. 9, costituita per rogito notaio dott. Carlo

Giubbini Ferroni in data 9 aprile 1988, repertorio n. 20341, registro società n. 1580 del tribunale di Orvieto - B.U.S.C. n. 968/241221, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Terni, 9 giugno 1998

*Il direttore:* BELGUARDI

98A5797

DECRETO 12 giugno 1998.

**Scioglimento di alcune società cooperative.**

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Casa subito - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 17 febbraio 1977, repertorio n. 12219, registro società n. 317, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 2116/152902;

2) società cooperativa edilizia «Case Parrilli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano, costiuita per rogito notar Achille Monica in data 21 giugno 1976, repertorio n. 412366, registro società n. 271/76, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1959/147033;

3) società cooperativa edilizia «Città nuova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montesano sulla Marcellana, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 6 marzo 1985, repertorio n. 5101, registro società n. 930, tribunale di Sala Consilina, B.U.S.C. n. 3888/210123;

4) società cooperativa edilizia «Il Sole - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Antonio D'Ursi in data 6 giugno 1983, repertorio n. 42843, registro società n. 628/83, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3531/199384;

5) società cooperativa edilizia «Nuova edilizia 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giffoni Valle Piana, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 15 febbraio 1993, repertorio n. 42839, registro società n. 309/93, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5622/262178;

6) società cooperativa edilizia «Punta belvedere - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, per rogito notar Gugliemo Barela in data 20 febbraio 1975, repertorio n. 13135, registro società n. 5938/7014, tribunale di Salerno, B.U.S.C. numero 1672/138135;

7) società cooperativa edilizia «S. Maria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Antonio D'Ursi in data 3 ottobre 1980, repertorio n. 40054, registro società n. 685/80, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2919/179951;

8) società cooperativa edilizia «S. Maria delle Grazie - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita per rogito notar Giovanni Califano in data 24 ottobre 1977, repertorio n. 137471, registro società n. 478/77, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2196/155904.

Salerno, 12 giugno 1998

*Il direttore:* GAROFALO

98A5925

DECRETO 19 giugno 1998.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Orazio Flacco» a r.l., in Brindisi.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18

della legge n. 59/1992, stante la coesistenza di detti presupposti, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Orazio Flacco» a r.l., con sede in Brindisi costituita per rogito dott. Michele Errico in data 6 novembre 1986, rep. n. 1843, registro società n. 4375, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1748/223486.

Brindisi, 19 giugno 1998

*Il direttore:* MARZO

**98A5926**

---

DECRETO 19 giugno 1998.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Alba 12» a r.l., in Brindisi.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, stante la coesistenza di detti presupposti, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Alba 12» a r.l., con sede in Brindisi costituita per rogito dott. Vincenzo Loiacono in data 18 ottobre 1979, rep. n. 195456, registro società n. 2041, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1057/171576.

Brindisi, 19 giugno 1998

*Il direttore:* MARZO

**98A5927**

---

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 16 giugno 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 12 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1994, concernente l'ordinamento del corso di laurea in biotecnologie, tabella XXIV-*bis;*

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicem-

bre 1995, concernente alcune rettifiche apportate alla tabella XXIV-*bis* allegata al decreto ministeriale 12 marzo 1994;

Visto il proprio decreto n. 132 dell'11 giugno 1997, col quale è stato istituito il corso di laurea in biotecnologie, indirizzo biotecnologie industriali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di farmacia in data 23 gennaio 1997 e 4 febbraio 1998, dal consiglio di amministrazione in data 31 marzo 1998 e dal senato accademico in data 24 marzo 1998;

Visto il parere del Comitato universitario regionale di coordinamento del Veneto del 24 febbraio 1998;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 15, concernente la facoltà di farmacia, è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Facoltà di farmacia)*. — 1. La facoltà di farmacia conferisce le seguenti lauree ed i seguenti diplomi:

*Lauree:*

*a)* biotecnologie, indirizzo biotecnologie farmaceutiche;

*b)* chimica e tecnologia farmaceutiche;

*c)* farmacia;

*Diplomi:*

*a)* controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico;

*b)* informazione scientifica sul farmaco;

*c)* tecniche erboristiche;

*d)* tecnologie farmaceutiche».

Art. 2.

Dopo l'art. 15, concernente la facoltà di farmacia, e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserito il seguente art. 6, relativo al corso di laurea in biotecnologie, indirizzo biotecnologie farmaceutiche.

«Art. 16 *(Corso di laurea in biotecnologie)*.

ISTITUZIONE, DURATA E FINALITÀ

1. Il corso di laurea in biotecnologie ha la durata di cinque anni.

2. Il corso è articolato nei seguenti indirizzi:

1) biotecnologie agrarie vegetali (facoltà di agraria);

2) biotecnologie farmaceutiche (facoltà di farmacia);

3) biotecnologie industriali (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);

4) biotecnologie mediche (facoltà di medicina e chirurgia);

5) biotecnologie veterinarie (facoltà di medicina veterinaria).

3. L'ordinamento degli studi dei diversi indirizzi dovrà fornire al laureato specifiche competenze nei seguenti settori: il biotecnologo agrario vegetale dovrà essere in grado di modificare con tecniche innovative la capacità produttiva qualitativa e quantitativa della pianta in relazione alle condizioni ambientali e colturali tenendo conto della utilizzazione del prodotto in termini alimentari ed industriali; il biotecnologo farmaceutico dovrà essere in grado di progettare molecole bioattive da ottenere attraverso processi biotecnologici analizzandone le proprietà chimiche e farmacologiche; il biotecnologo industriale dovrà essere in grado di progettare, isolare, analizzare e caratterizzare molecole ottenibili attraverso processi biotecnologici ed anche di ottimizzare la produzione industriale tenendo conto della tutela dell'ambiente e della salute; il biotecnologo medico dovrà coniugare una solida preparazione di base ad una adeguata conoscenza della patologia umana al fine di sviluppare e trasferire strumenti biotecnologici innovativi ai settori della diagnosi, della prevenzione e della terapia; il biotecnologo veterinario utilizzerà le biotecnologie innovative per aumentare la produttività animale, per produrre alimenti igienicamente sani, per aumentare la resistenza alle malattie e per mantenere il benessere degli animali.

4. Il corso di laurea può essere attivato nelle facoltà di agraria, farmacia, scienze matematiche, fisiche e naturali, medicina e chirurgia e medicina veterinaria coerentemente con gli indirizzi prescelti. Allorquando nell'Università siano attivati diversi indirizzi, la parte comune dei diversi indirizzi avrà uno svolgimento unitario. Alla organizzazione e gestione del corso di laurea concorreranno, oltre la o le facoltà presso le quali il corso è attivato, anche le altre facoltà sopraindicate.

5. L'Università indicherà nel regolamento didattico d'Ateneo le modalità per la collaborazione tra le facoltà interessate nella finalità di un pieno utilizzo delle risorse umane e strutturali disponibili o acquisibili.

6. Il corso di laurea è articolato in aree irrinunciabili comuni a tutti gli indirizzi ed in aree specifiche caratterizzanti i diversi indirizzi.

7. Il diploma di laurea verrà rilasciato dalla facoltà presso cui lo studente ha seguito l'indirizzo.

8. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni legislative. Il numero degli iscrivibili al corso di laurea è stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio della struttura didattica in base alle esigenze del mercato del lavoro e alla disponibilità delle risorse.

L'accesso al primo anno del corso di laurea, nei limiti dei posti stabiliti, è subordinato al superamento di un esame le cui modalità vengono pubblicizzate nel manifesto degli studi.

### ARTICOLAZIONE DEI CORSI

9. Il corso di laurea si svolge per corsi monodisciplinari e integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi didattici indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari corrispondenti. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

10. L'impegno didattico complessivo è di circa 3.200 ore, 1.250 delle quali sono comuni per tutti gli indirizzi delle diverse facoltà. Delle restanti ore, da un minimo di 450 ad un massimo di 900 ore, a seconda dell'indirizzo prescelto, sono riservate al consiglio della struttura didattica per specifiche esigenze formative. L'attività didattica deve essere svolta, per almeno il 25%, sotto forma di attività tecnico-pratiche.

Ogni anno di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. È possibile, tuttavia, svolgere corsi aventi una durata di circa 50 ore. Della commissione d'esame fanno parte tutti i docenti del corso integrato.

11. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver sostenuto un numero di esami non inferiore a 26 né superiore a 32. Lo studente dovrà dimostrare di aver appreso la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica.

12. L'attività di laboratorio, nonché la preparazione della tesi di laurea, potranno essere svolte, in parte, anche all'esterno dell'Università presso qualificate istituzioni italiane e straniere, pubbliche e private, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

13. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di ricerca o di progettazione.

14. Le ore di insegnamento previste sono più oltre riportate, sia per quanto riguarda le aree fondamentali comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea in biotecnologie che per quanto riguarda le aree caratterizzanti ogni specifico indirizzo.

### MANIFESTO DEGLI STUDI

15. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio della struttura didattica:

*a)* propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno;

*b)* definisce il piano di studi ufficiali del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

*c)* stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, la cui denominazione dovrà essere desunta dai settori scientifico-disciplinari. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

*d)* ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

*e)* fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

*f)* indica il numero dei corsi di cui lo studente deve avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

### ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN «AREE FORMATIVE»

16. Le aree culturali sono suddivise in aree comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea e in aree specifiche caratterizzanti il singolo indirizzo che si aggiungono integrandosi alle aree comuni e costituiscono il completamento della laurea in biotecnologie.

L'area 12, farmacologia generale, è obbligatoria per gli indirizzi: biotecnologie farmaceutiche, biotecnologie mediche e biotecnologie veterinarie. Per gli altri indirizzi le ore relative possono essere utilizzate dal consiglio della struttura didattica per integrare le altre aree comuni o per specifiche esigenze dei singoli indirizzi.

### AREE FONDAMENTALI COMUNI PER TUTTI GLI INDIRIZZI DEL CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE

1. *Area matematica:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e dell'analisi numerica, con padronanza di quegli strumenti di calcolo e di metodologia che trovano applicazione nella formulazione quantitativa di modelli matematici dei processi di livello cellulare e biomolecolare. Gli argomenti suddetti vengono illustrati con una formulazione orientata ad una descrizione algoritmica e quindi molto legata all'uso del calcolatore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di avere acquisito i concetti di informatica e statistica applicati ai problemi di natura biotecnologica, nonché aspetti tecnologici in relazione alle strumentazioni deputate alla valutazione quantitativa di analisi e di funzionali biologici.

Settori scientifico-disciplinari:

A02A Analisi matematica;

A02B Probabilità e statistica matematica;

A04A Analisi numerica;
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;
K05B Informatica;
K06X Bioingegneria elettronica;
S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

2. *Area fisica:* 100 ore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la formulazione classica dei grandi settori della fisica (meccanica, termodinamica, ottica ed elettromagnetismo) che sono alla base della comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. Deve inoltre acquisire le conoscenze di fisica moderna per quanto attiene ai principi della meccanica quantistica ed ondulatoria con riferimento alla struttura della materia ed all'interazione radiazione-materia. Allo studente dovranno anche essere impartite le basi teoriche per lo studio di alcune metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici. Una particolare attenzione riceveranno le attività di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari:
B01A Fisica generale;
B01B Fisica.

3. *Area chimica:* 200 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere appreso le conoscenze fondamentali della chimica generale (struttura e proprietà degli elementi, natura del legame chimico, termodinamica chimica, cinetica chimica, elettrochimica) della chimica inorganica.

Lo studente inoltre deve acquisire le conoscenze di base della chimica organica (proprietà delle diverse classi di composti, principali reazioni organiche) con particolare attenzione alle molecole di interesse biologico ed alle sostanze chimiche organiche naturali. Infine egli deve acquisire le basi metodologiche e tecnico-sperimentali per le sintesi organiche. Gli studenti dovranno approfondire lo studio delle proprietà delle molecole inorganiche ed organico-biologiche di interesse biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari:
C02X Chimica fisica;
C03X Chimica generale ed inorganica;
C05X Chimica organica.

4. *Area biologia generale:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere gli elementi fondamentali della biologia generale e cellulare con particolare riferimento alle nozioni necessarie per la preparazione della ricerca ed alla produzione biotecnologica. Lo studente deve essere in grado di riconoscere gli elementi distintivi delle diverse forme di vita, i costituenti essenziali degli organismi viventi e le diverse forme di riproduzione e sviluppo. Deve inoltre conoscere le funzioni dei diversi compartimenti ed organelli cellulari, la replicazione e l'espressione dell'informazione genica ed il flusso di energia nel contesto metabolico.

Lo studente deve inoltre conoscere il ruolo funzionale delle diverse strutture nell'organizzazione della cellula e nei rapporti di questa con l'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari:
E02A Zoologia;
E11X Genetica;
E13X Biologia applicata.

5. *Area genetica:* 100 ore.

Lo studente deve conoscere gli elementi fondamentali della genetica generale e molecolare. Deve saper descrivere il materiale genetico nelle diverse organizzazioni genomiche, cromosomiche e geniche, le relative forme mutate e le modalità della loro trasmissione ereditaria, asessuata e sessuata, nei virus, nei batteri e negli eucarioti inferiori e superiori. Lo studente deve inoltre conoscere le basi molecolari della ricombinazione genica e dei processi che mediante il trasferimento genico permettono la modificazione del corredo genetico di procarioti ed eucarioti.

Settori scientifico-disciplinari:
E11X Genetica;
E13X Biologia applicata;
F03X Genetica medica;
G04X Genetica agraria.

6. *Area microbiologica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione strutturale e molecolare e alle funzioni di microrganismi pro- ed eucarioti, con particolare riguardo ai fattori che ne regolano la crescita, la moltiplicazione e le attività metaboliche. Egli deve, inoltre, acquisire conoscenza di organizzazione strutturale e molecolare dei virus, nonché della loro attività e replicazione.

Settori scientifico-disciplinari:
E12X Microbiologia generale;
F05X Microbiologia e microbiologia clinica;
G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;
V32A Malattie infettive degli animali domestici.

7. *Area immunologia:* 50 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi fondamentali a livello cellulare e molecolare del sistema immunitario e della sua regolazione come deve apprendere le metodologie atte ad evocare una risposta immunitaria utile ad essere impiegata nelle biotecnologie. Deve altresì apprendere i principi fondamentali e le tecnologie per l'applicazione di sistemi immunitari all'analisi di epitopi specifici.

Settori scientifico-disciplinari:
F04A Patologia generale;
V31A Patologia generale e anatomia patologica veterinaria.

8. *Area biochimica:* 150 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze fondamentali della struttura e funzione dei maggiori componenti cellulari, con particolare riguardo alle proteine nei loro ruoli strutturale e catalitico e alle membrane cellulari e ai loro ruoli fondamentali, della bioenergetica e del metabolismo ossidativo; dei metabolismi dei carboidrati, lipidi, aminoacidi; dei meccanismi fondamentali del trasferimento dell'informazione genetica e del suo controllo; dei meccanismi di trasduzione ed amplificazione dei segnali delle cellule

a diversa complessità evolutiva. Deve inoltre possedere le basi sperimentali e metodologiche per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi di regolazione metabolica.

Settori scientifico-disciplinari:

E05A Biochimica;

E05B Biochimica clinica.

9. *Area tecnologie cellulari e biomolecolari:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere e saper applicare le tecnologie di colture cellulari per la propagazione di linee stabilizzate o di colture primarie. Deve sapere coltivare ed isolare i virus, i microrganismi procariotici ed eucariotici. Deve conoscere le diverse procedure per la trasformazione e trasfezione cellulare e saperle applicare. Deve conoscere la tecnologia del DNA ricombinante per poter clonare frammenti specifici da genoteche genomiche o di c DNA, per poterli subclonare, amplificare ed analizzare attraverso mappe di restrizione e sequenza. Deve conoscere i vettori di espressione procariotici ed eucariotici per poterli utilizzare nella ricerca e nella produzione di molecole con interesse scientifico ed applicativo.

Settori scientifico-disciplinari:

E05A Biochimica;

E13X Biologia applicata;

G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale.

10. *Area biologia molecolare:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere principi di analisi molecolare delle macromolecole biologiche sul piano strutturistico e funzionale. Lo studente deve conoscere i principi a livello molecolare che sono alla base dei processi cellulari e differenziativi e di applicazione del DNA ricombinante per la generazione di cellule ed organismi geneticamente modificati. Particolare attenzione dovrà essere data alla struttura delle proteine ed ai principi di ingegneria proteica.

Settori scientifico-disciplinari:

E04B Biologia molecolare;

E13X Biologia applicata.

11. *Area economico-normativa e bioetica:* 50 ore.

Lo studente deve conoscere le regolamentazioni per la organizzazione e la gestione del laboratorio, con particolare riferimento alle normative che regolano la manipolazione ed il rilascio di organismi geneticamente modificati, nonché gli aspetti deontologici derivanti dall'applicazione delle biotecnologie. Lo studente deve infine conoscere la problematica relativa alla protezione della proprietà intellettuale in campo biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari:

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo;

F02X Teoria della medicina;

P02A Economia aziendale;

P02B Economia e gestione delle imprese;

N01X Diritto privato.

12. *Area farmacologia generale:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze dei meccanismi d'azione e degli effetti dei farmaci a livello cellulare e molecolare, con particolare attenzione ai meccanismi recettoriali e ai nuovi aspetti introdotti dall'impiego delle metodologie del DNA ricombinante per lo studio di molecole ad attività farmacologica. Lo studente deve avere i concetti fondamentali della tossicologia. A questo proposito deve saper valutare l'attività tossicologica dei prodotti di processi industriali con particolare riguardo all'impatto nel ciclo biologico, tossicologico e nell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari:

E07X Farmacologia;

V33A Farmacologia e tossicologia veterinaria.

## FACOLTÀ DI FARMACIA

### INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE

13. *Area chimica:* 300 ore.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica fisica e della chimica analitica necessari per affrontare le principali tematiche del settore biologicofarmaceutico. Deve acquisire le basi delle principali tecniche spettroscopiche con approfondimento delle tecniche per lo studio delle macromolecole biologiche. Deve acquisire sufficienti cognizioni di chimica organica con particolare riguardo alle molecole sintetiche e naturali di interesse biologico.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A Chimica analitica;

C02X Chimica fisica;

C03X Chimica generale ed inorganica;

C05X Chimica organica.

14. *Area struttura-funzione organismi viventi:* 250 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alla organizzazione delle strutture pluricellulari e pluritissutali anche a livello ultra-strutturale e molecolare. Dovrà apprendere inoltre le basi molecolari del funzionamento delle cellule, dei tessuti e degli organi ed approfondire lo studio dell'organizzazione, espressione e trasmissione dell'informazione genetica di cellule procariote ed eucariote e di virus.

Settori scientifico-disciplinari:

F03X Genetica medica;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

E02B Anatomia comparata e citologia;

E05A Biochimica;

E05B Biochimica clinica;

E09A Anatomia umana;

E13X Biologia applicata.

15. *Area fisiologica ed elementi di biofisica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere la dinamica dell'integrazione tra cellule, tessuti, organi ed apparati e le principali tecnologie applicate all'indagine della loro funzionalità ed i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze biomediche. Deve acquisire le conoscenze di base delle interazioni delle radiazioni con la materia vivente ed i fondamenti della radioprotezione.

Settori scientifico-disciplinari:

E04A Fisiologia generale.

16. *Area patologica generale:* 50 ore.

Lo studente deve apprendere i meccanismi fondamentali dei processi patologici nonché i meccanismi molecolari che sottendono alle alterazioni patologiche della cellula.

Deve inoltre apprendere le funzioni ed i meccanismi di azione degli ormoni che presiedono al metabolismo degli organismi.

Settori scientifico-disciplinari:

F04A Patologia generale.

17. *Area basi farmacologiche dell'approccio terapeutico:* 200 ore.

Lo studente deve apprendere i meccanismi di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci a livello molecolare, cellulare e sistemico. Lo studente deve inoltre acquisire le nozioni necessarie all'impiego delle metodologie del DNA ricombinante per lo sviluppo e lo studio di molecole ed attività farmacologica nonché le metodiche per una corretta sperimentazione farmacologica.

Settore scientifico-disciplinare:

E07X Farmacologia.

18. *Area tecnico farmaceutica:* 400 ore

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali sulla correlazione struttura-attività con particolare riguardo ai prodotti naturali o di derivazione semisintetica con interesse biotecnologico. Dovrà acquisire le nozioni attinenti l'impiego di enzimi o microrganismi sia per la produzione di farmaci che per la messa a punto di metodologie finalizzate all'analisi chimico-clinica e terapeutica. Dovrà inoltre acquisire i principi dell'analisi di farmaci di derivazione biotecnologica, le principali nozioni sulle forme farmaceutiche, sulle tecniche e procedimenti di produzione, nonché sulla legislazione che tutela la produzione e la vendita dei farmaci e le norme di conduzione di laboratori ed impianti biotecnologici.

Settori scientifico-disciplinari:

C07X Chimica farmaceutica;

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo;

C10X Chimica e biotecnologia delle fermentazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 16 giugno 1998

*Il rettore:* MARCHESINI

**98A5928**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Jundiaì (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis).*

Decreta:

Il sig. Antonio Cordone, vice console onorario di Jundiaì (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo;

3) ricezione e trasmissione materiale della documentazione relativa alle pensioni al consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo di tutti gli atti relativi alla cittadinanza;

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario e che siano stati rilasciati dal consolato generale d'Italia in San Paolo, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ufficio delegante;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1998

*Il Ministro:* DINI

**98A5936**

### Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Piatra Neamt (Romania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis).*

Decreta:

Il sig. Luigi Bodo, vice console onorario in Piatra Neamt (Romania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bucarest degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia a Bucarest;

3) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa al rilascio di visti;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni;

5) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1998

*Il Ministro:* DINI

**98A5937**

## Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Cluj-Napoca (Romania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis).*

Decreta:

Il sig. Radu Paslaru, vice console onorario di Cluj-Napoca (Romania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bucarest degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Bucarest;

3) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa al rilascio di visti;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni;

5) trattazione delle principali funzioni consolari relative alla navigazione fluviale, sentita, caso per caso, l'ambiasciata d'Italia in Bucarest;

6) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1998

*Il Ministro:* DINI

**98A5938**

## Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Paros (Grecia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis).*

Decreta:

Il sig. Konstantino Touloupas, agente console onorario in Paros (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) concessione di prestiti a cittadini in condizioni di eccezionale necessità, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

2) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

3) autentiche di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

4) rilascio di documenti di viaggio (validi per il solo rientro in Italia e Paesi di transito) in favore dei connazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

5) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

6) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1998

*Il Ministro:* DINI

**98A5939**

## Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Niamey (Niger)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis).*

Decreta:

Il sig. Paolo Lorenzo Giglio, vice console onorario in Niamey (Niger), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Abidjan degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Abidjan delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Abidjan dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Abidjan degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Abidjan della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) collegamenti con le autorità locali e con le altre rappresentanze esistenti a Niamey sulla base delle istruzioni impartite dall'ambasciata d'Italia in Abidjan;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1998

*Il Ministro:* DINI

**98A5940**

**Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Araraquara (Brasile)**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis).*

Decreta:

La signora Alicia Bianchini Borduque, agente console onorario in Araraquara (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo;

3) ricezione e trasmissione materiale della documentazione relativa alle pensioni al consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo di tutti gli atti relativi alla cittadinanza;

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni;

6) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1998

*Il Ministro:* DINI

98A5941

**Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Baurù (Brasile)**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis).*

Decreta:

La signora Maria Tereza Marinato de Matos, agente consolare onorario in Baurù (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo;

3) ricezione e trasmissione materiale della documentazione relativa alle pensioni al consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo di tutti gli atti relativi alla cittadinanza;

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni;

6) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1998

*Il Ministro:* DINI

98A5942

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Estinzione della parrocchia di S. Domenico, in Varazze**

Con decreto ministeriale 6 giugno 1998 è stata estinta la parrocchia di S. Domenico, con sede in Varazze (Savona). Il provvedimento acquista efficacia civile dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche ed a partire da tale data nella diocesi di Savona-Noli non è più ricompresa detta parrocchia. Il patrimonio di cui è titolare l'ente viene devoluta parte alla parrocchia di S. Ambrogio in Varazze e parte alla diocesi di Savona-Noli, con sede in Savona.

98A5930

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 6 luglio 1998*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1783,65 |
| ECU | 1948,64 |
| Marco tedesco | 985,28 |
| Franco francese | 293,92 |
| Lira sterlina | 2933,93 |
| Fiorino olandese | 874,00 |
| Franco belga | 47,774 |
| Peseta spagnola | 11,610 |
| Corona danese | 258,55 |
| Lira irlandese | 2481,06 |
| Dracma greca | 5,889 |
| Escudo portoghese | 9,630 |
| Dollaro canadese | 1213,12 |
| Yen giapponese | 12,700 |
| Franco svizzero | 1169,99 |
| Scellino austriaco | 140,05 |
| Corona norvegese | 231,97 |
| Corona svedese | 221,50 |
| Marco finlandese | 324,17 |
| Dollaro australiano | 1096,59 |

98A6007

# MINISTERO DELLA SANITÀ

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Rabdomun»

*Decreto n. 79 del 26 maggio 1998*

Prodotto medicinale per uso veterinario RABDOMUN vaccino inattivato per la prevenzione della rabbia dei cani, gatti, bovini, equini, ovini, caprini e suini, nelle confezioni 5 flaconi da 1 ml, 10 flaconi da 1 ml e 10 flaconi da 5 ml.

Titolare A.I.C.: ditta estera Mallinckrodt Vet. GmbH, EVU Burgwedel, rappresentata in Italia dalla società Mallinckrodt veterinaria S.p.a. di Verona.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Essex Animal Health Burgwedel, rappresentata in Italia dalla società Schering-Plough S.p.a., con sede legale in Milano, via G. Ripamonti n. 89 - codice fiscale n. 00889060158.

Produttore: Essex Animal Health Burgwedel.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni sottoindicate vengono ora attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco indicati:

5 flaconi da 1 ml, A.I.C. n. 101358024;
10 flaconi da 1 ml, A.I.C. n. 101358036;
10 flaconi da 5 ml, A.I.C. n. 101358012.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A5534**

# MINISTERO DELLA DIFESA

## Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Boves

Con decreto interministeriale n. 751 in data 22 maggio 1998 è stato disposto il passaggio, dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Esercito - a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Poligono di T.S.N.» sito nel comune di Boves (Cuneo), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 4652, foglio n. 34, mappale n. 313, ed alla partita n. 6376, foglio n. 34, mappale n. 334, del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 5.566.

**98A5934**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Modificazione al regolamento di attuazione dello statuto dell'Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 aprile 1998, è stata approvata la modifica, deliberata dell'assemblea dei delegati in data 28 novembre 1997, all'art. 12 del regolamento di attuazione dello statuto dell'Ente previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro - ENPACL, parte settima, mutui fondiari edilizi, di cui al decreto interministeriale 2 agosto 1995.

**98A5933**

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Comunicato relativo alla classificazione della Cassa depositi e prestiti di cui alla circolare U.I.C. 19 giugno 1998

In risposta a richieste di chiarimento pervenute a seguito della pubblicazione della circolare U.I.C. 19 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 25 giugno 1998, nonché per esigenze di omogeneità della nuova classificazione ivi contenuta, si precisa quanto segue:

A) La Cassa depositi e prestiti, contraddistinta dal codice sottogruppo 101, deve essere riportata, con lo stesso codice, tra le «Amministrazioni pubbliche» anziché tra le «Società finanziarie» come, invece, risultava nella nuova classificazione.

B) Nella tabella di raccordo tra settorizzazione analitica e sintetica, al codice 600 (Altri) ed ai sottogruppi 430, 431, 450, 470-474, 480-482, 490-492, va applicato non solo il codice ramo di attività 620 bensì anche il *range* 000-610, come peraltro già si evince dal N.B. in calce al paragrafo A) della stessa circolare.

**98A5956**

# COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI NELLA REGIONE PUGLIA

## Piano temporaneo dei conferimenti dei rifiuti urbani prodotti nei comuni della provincia di Foggia negli impianti di smaltimento controllati ed autorizzati in esercizio nello stesso ambito provinciale.

Con ordinanza n. 15 dell'8 giugno 1998 il commissario delegato per l'emergenza in materia di rifiuti solidi urbani nella regione Puglia ha ordinato:

1) ai sindaci dei comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, ricompresi nel bacino di utenza FG1, così come definito dal piano regionale ordinario, di conferire, con decorrenza immediata e per mesi sei dalla data del presente provvedimento, i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio, depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, alla discarica controllata di prima categoria ubicata nel comune di Vieste;

2) ai sindaci dei comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Deliceto, Monteleone di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, ricompresi nel bacino di utenza FG5, così come definito dal piano regionale ordinario, di conferire, con decorrenza immediata e per mesi sei dalla data del presente provvedimento, i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio, depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, alla discarica controllata di prima categoria ubicata nel comune di Panni;

3) ai sindaci dei comuni di Mattinata, Monte S. Angelo, Zapponeta, Ordona, Biccari, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle S. Vito, Faeto, Orsara di Puglia, Roseto Valfortore, Troia, ricompresi nel bacino di utenza FG3, così come definito dal piano regionale ordinario, nonché ai sindaci dei comuni di Rignano Garganico, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, ricompresi nel bacino di utenza FG1, di conferire, con decorrenza immediata e fino alla realizzazione dell'ampliamento della discarica controllata per r.s.u. di Foggia, comunque non oltre sei mesi dalla data del presente provvedimento, i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio, depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, alla discarica controllata di prima categoria ubicata nel comune di Manfredonia;

4) ai sindaci dei comuni di Carapelle, Margherita di Savoia, Ortanova, S. Ferdinando di Puglia, Stornara, Stornarella, Trinitapoli, ricompresi nel bacino di utenza FG4, così come definito dal piano regionale ordinario, nonché ai sindaci dei comuni di Alberona, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Lucera, Motta Montecorvino, Pietra Montecorvino, S. Marco la Catola, San Severo, Torremaggiore,

Volturara, Volturino, ricompresi nel bacino di utenza FG2, così come definito dal piano regionale ordinario, nonché ai sindaci dei comuni di Apricena, Chieuti, Lesina, San Paolo Civitate, Serracapriola, ricompresi nel bacino di utenza FG1, nonché ai sindaci dei comuni di Ascoli Satriano, Bovino e Candela, ricompresi nel bacino di utenza FG5, di conferire, con decorrenza immediata e per mesi sei dalla data del presente provvedimento, i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio, depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, alla discarica controllata di prima categoria ubicata nel comune di Cerignola;

5) ai sindaci dei comuni di Vieste, di Panni, di Manfredonia, di Cerignola di disporre che venga consentito il conferimento dei rifiuti urbani alle rispettive discariche controllate di prima categoria secondo la distribuzione e le modalità indicate ai commi precedenti. Gli stessi sindaci dispongono:

le modalità di svolgimento del servizio di conferimento alle rispettive discariche controllate dei rifiuti urbani provenienti dagli altri comuni;

il calcolo delle tariffe di conferimento dei rifiuti in discarica, nel rispetto dei criteri di tariffazione stabiliti con il programma commissariale di emergenza di cui al decreto n. 70 del 28 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1997, supplemento ordinario n. 200, sottoponendo lo stesso all'approvazione dell'amministrazione provinciale di Foggia;

6) al presidente dell'amministrazione provinciale di Foggia, di disporre il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei comuni interessati.

*(Omissis).*

**98A5935**

## REGIONE UMBRIA

### Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale 1° giugno 1998 n. 284, la società per azioni dell'acqua minerale di Sangemini, con sede in Roma, via Fiume Giallo n. 3 e stabilimento in San Gemini (Terni), è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita le acque minerali naturali «Sangemini», «Fabia Antiche Sorgenti Umbre» e «Aura» nei tipi lisce e addizzionate di anidride carbonica, in contenitori delle diverse capacità di cui al decreto legislativo n. 106/1992 fabbricati dalla medesima società con pet denominato ramapet prodotto dalla Società PT. Indorama Sinthetic tbk. - Jakarta (Indonesia) e chiusi ermeticamente con tappi a vite in polietilene.

Con decreto del presidente della giunta regionale 1° giugno 1998, n. 285, la Panna S.p.a., con sede in Firenze, via Crispi n. 21 e stabilimento in Orvieto (Terni), località Fontanelle di Bardano, è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale «Sorgente Tione», nei tipi liscia e addizionata di anidride carbonica, in contenitori delle diverse capacità di cui al decreto legislativo n. 106/1992, fabbricati con pet denominato shinpet 5015 W prodotto dalla Thai Shinkong Industry Corporation Ltd - Bangkok (Thailand) e chiusi ermeticamente con tappi a vite in polietilene, mediante l'utilizzo di preforme e/o bottiglie, prodotte da:

*a)* Recoaro S.p.a. - Valdisotto (Sondrio), e identificate con la sigla 1R, 2R, F2 e H4;

*b)* Sanpellegrino S.p.a. - Cepina Valdisotto (Sondrio), e identificate con le sigle SX-FL, N1-FL, NA-FL, 1-FL, F4-PM, F1-PM.

**98A5931**

## REGIONE PUGLIA

### Approvazione del piano regolatore generale del comune di Otranto

La giunta della regione Puglia con atto n. 1617 del 20 maggio 1998 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente il piano regolatore generale del comune di Otranto (Lecce) con le motivazioni, le prescrizioni e precisazioni esposte nella stessa deliberazione.

**98A5932**

## COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

### Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di Zelo Buon Persico (provincia di Lodi) ha adottato, l'11 maggio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

*(Omissis).*

di confermare per il 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

*a)* abitazioni principali con detrazione per la prima casa di lire 200.000, 6 per mille;

*b)* aree fabbricabili inserite nel P.R.G., 7 per mille;

*c)* altre tipologie di immobili, 6 per mille.

**98A5957**

## UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di giurisprudenza:*

settore scientifico-disciplinare N10X «Diritto amministrativo» - Disciplina: diritto amministrativo.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di lingue e letterature straniere:*

settore scientifico-disciplinare L18A «Lingua e letteratura inglese» - Disciplina: lingua e letteratura inglese.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5958

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di lingue e letterature straniere:*

settore scientifico-disciplinare M07E «Filosofia del linguaggio» - Disciplina: semiotica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5959

## UNIVERSITÀ DI CASSINO

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di lettere e filosofia e di ingegneria dell'Università degli studi di Cassino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline e i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di lettere e filosofia:*

settore L03B «Archeologia classica» - Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

*Facoltà di ingeneria:*

settore K01X «Elettronica»;

settore H01B «Costruzioni idrualiche».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di lettere e filosofia o al preside della facoltà di ingegneria, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di docenti di altro ateneo dovranno essere corredate di un certificato di servizio attestante l'anzianità di servizio nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale disciplina di titolarità, nonché la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

98A5943

## UNIVERSITÀ DI UDINE

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Udine è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di lingue e letterature straniere:*

settore L11A «Linguistica italiana» - Disciplina: storia della lingua italiana.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5960

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Udine è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di lettere e filosofia:*

settore M02A «Storia moderna» - Disciplina: storia moderna.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5961

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

**Tipo F** - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

*Integrando con la somma di* **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 154.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 100.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 8.000 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
### (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. 4.000 |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 451.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 270.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189